

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca 1

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/731/CE

- ★ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania 16
- Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania 19
- Accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2406/96 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1996

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che alcune norme comuni di commercializzazione erano state stabilite per alcune specie di pesci con il regolamento (CEE) n. 103/76 ⁽²⁾ e per alcune specie di crostacei con il regolamento (CEE) n. 104/76 ⁽³⁾; che è necessario apportare a questi regolamenti nuove e sostanziali modifiche per tener conto dell'evoluzione del mercato e delle pratiche commerciali; che è pertanto necessario raccogliere tutte queste disposizioni in uno strumento giuridico unico, per garantirne la chiarezza e la corretta applicazione; che occorre pertanto sostituire i regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76;

considerando che le norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca perseguono in particolare l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti agevolandone così lo smaltimento, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori; che nel caso dei prodotti non trasformati, commercializzati allo stato fresco o refrigerato, la qualità è determinata in gran parte dal grado di

freschezza, che è valutato in base a criteri obiettivi mediante un esame organolettico; che per la loro omogeneità dal punto di vista della freschezza le partite di prodotti ittici devono essere composte da prodotti della stessa specie e provenire dallo stesso luogo di pesca e dalla stessa nave;

considerando che occorre prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di freschezza in base a tabelle di classificazione adattate a ciascun gruppo di prodotti; che non è però opportuno, vista la necessità di promuovere i prodotti di qualità, ammettere al più tardi a partire dal 1° gennaio 2000 tutte le categorie di freschezza a beneficiare dei meccanismi d'intervento previsti dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che un altro obiettivo delle norme comuni di commercializzazione è quello di definire, per i prodotti considerati, caratteristiche commerciali armonizzate per l'intero mercato comunitario allo scopo di prevenire le distorsioni di concorrenza e di consentire l'applicazione uniforme del regime dei prezzi dell'organizzazione comune dei mercati; che a tal fine occorre imporre la classificazione dei prodotti della pesca in base ad una tabella di calibrazione, determinata in funzione del peso dei prodotti o, in alcuni casi specifici, della loro taglia;

considerando che le norme comuni di commercializzazione si applicano al momento della prima vendita sul territorio comunitario di tutti i prodotti destinati al consumo umano, sia quelli di origine comunitaria sia quelli provenienti da paesi terzi; che queste norme si applicano fatte salve le norme stabilite in campo sanitario o quelle adottate nell'ambito delle misure di conservazione delle risorse ittiche; che occorre soprattutto ricordare come le taglie minime biologiche eventualmente in vigore prevalgano sempre sui calibri minimi stabiliti dalle norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca;

considerando che l'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti provenienti da paesi terzi esige che sugli imballaggi figurino indicazioni supplementari

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

⁽²⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1935/93 (GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/95 (GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 3).

tari; che queste indicazioni non sono tuttavia necessarie se si tratta di prodotti introdotti nella Comunità da navi battenti bandiera di paesi terzi secondo le stesse condizioni previste per la produzione comunitaria;

considerando che, vista la prassi esistente nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno che gli operatori effettuino la classificazione per categoria di freschezza e per categoria di calibro; che, soprattutto per valutare la freschezza in base a criteri organolettici, occorre prevedere il ricorso ad esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate;

considerando che, per garantire la reciproca informazione, ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

A. Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce, per alcuni prodotti della pesca, le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato «regolamento di base».

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) commercializzazione: la prima messa in vendita e/o la prima vendita sul territorio della Comunità di prodotti destinati al consumo umano;
- b) partita: una certa quantità di prodotti appartenenti ad una stessa specie, sottoposti allo stesso trattamento e che potrebbero provenire dallo stesso luogo di pesca e dalla stessa nave;
- c) luogo di pesca: la denominazione usuale, nella pesca, del luogo dove sono state effettuate le catture;
- d) presentazione: la forma in cui il pesce viene commercializzato e cioè intero, senza visceri, senza testa, ecc.;
- e) «parassita visibile»: un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura sono chiaramente distinguibili nei tessuti dei pesci e possono essere osservati senza l'ausilio di strumenti ottici d'ingrandimento e in buone condizioni di luce per la visione umana.

3. a) Le disposizioni del presente regolamento relative alle categorie di freschezza dei prodotti si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che

stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾.

- b) In attesa dell'adozione della decisione della Commissione a norma della direttiva 91/493/CEE, i criteri per il pesce non idoneo al consumo umano figurano, sotto la categoria «non ammesso», nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1. I prodotti di cui all'articolo 3, di origine comunitaria o provenienti da paesi terzi, possono essere commercializzati soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano tuttavia alle piccole quantità di prodotti ceduti direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

Articolo 3

1. Per i seguenti prodotti sono stabilite norme comuni di commercializzazione:

- a) Pesci di mare del codice NC 0302:
 - Passere di mare (*Pleuronectes platessa*),
 - Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*),
 - Tonni rossi (*Thunnus thynnus*),
 - Tonni obesi (*Thunnus* o *Parathunnus obesus*),
 - Aringhe della specie *Clupea harengus*,
 - Merluzzi bianchi della specie *Gadus morhua*,
 - Sardine della specie *Sardina pilchardus*,
 - Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*),
 - Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*),
 - Merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*),
 - Sgombri della specie *Scomber scombrus*,
 - Sgombri della specie *Scomber japonicus*,
 - Suri (*Trachurus* spp.),
 - Spinaroli (*Squalus acanthias*),
 - Gattucci (*Scyliorhinus* spp.),
 - Scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.),
 - Merlani (*Merlangius merlangus*),
 - Melù o potassoli (*Micromesistius poutassou* o *Gadus poutassou*),

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).

- Molve (*Molva* spp.),
 - Acciughe (*Engraulis* spp.),
 - Naselli della specie *Merluccius merluccius*,
 - Rombi gialli (*Lepidorhombus* spp.),
 - Pesci castagna (*Brama* spp.),
 - Rane pescatrici (*Lophius* spp.),
 - Limande (*Limanda limanda*),
 - Sogliole limande (*Microstomus kitt*),
 - Merluzzi francesi (*Trisopterus luscus*) e merluzzi cappellani (*Trisopterus minutus*),
 - Boghe (*Boops boops*),
 - Menole (*Maena smaris*),
 - Gronghi (*Conger conger*),
 - Caponi (*Trigla* spp.),
 - Cefali (*Mugil* spp.),
 - Razze (*Raja* spp.),
 - Passere pianuzze (*Platichthys flesus*),
 - Sogliole (*Solea* spp.)
 - Pesci sciabola (*Lepidopus Caudatus* e *Aphanopus carbo*).
- b) Crostacei del codice NC 0306, sia presentati vivi, freschi, refrigerati che cotti all'acqua o al vapore,
- Gamberetti grigi (*Crangon crangon*) e gamberelli boreali (*Pandalus borealis*),
 - Granciporri (*Cancer pagurus*),
 - Scampi (*Nephrops norvegicus*).
- c) Cefalopodi del codice NC 0307:
- Seppie (*Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma*).

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 comprendono:

- a) categorie di freschezza,
- b) categorie di calibro.

B. Categorie di freschezza

Articolo 4

1. Le categorie di freschezza sono determinate per ogni partita in funzione del grado di freschezza dei prodotti e di talune caratteristiche complementari.

Il grado di freschezza è definito sulla base di tabelle di valutazione specifiche riprese, per ogni tipo di prodotti, nell'allegato I.

2. Sulla base delle tabelle di cui al paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 sono classificati in partite corrispondenti ad una delle seguenti categorie di freschezza:

- a) Extra, A o B per i pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi,
- b) Extra o A per i gamberetti.

Gli scampi vivi sono tuttavia classificati in una categoria denominata E.

3. I granchi di cui all'articolo 3 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza.

Tuttavia, soltanto i granchi interi, escluse le femmine mature o i granchi a carapace molle, possono essere commercializzati.

Articolo 5

1. Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella più bassa categoria di freschezza che vi è rappresentata.

2. La categoria di freschezza deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

Articolo 6

1. Per i pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi di cui all'articolo 3 la classificazione di una partita nella categoria B comporta l'esclusione di tale partita dal beneficio degli aiuti finanziari nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 12, 12 bis, 14 e 15 del regolamento di base.

2. I pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza Extra devono essere privi di segni di pressione o scorticature, di sudiciume o di forte decolorazione.

3. I pesci, i selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza A devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. Ne è tollerata una proporzione minima recante leggeri segni di pressione e scorticature superficiali.

4. Per i pesci, i selaci, cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza B è tollerata una proporzione minima recante segni di pressione o scorticature superficiali più importanti. I pesci devono essere privi di sudiciume o di forte decolorazione.

5. Fatte salve le norme applicabili in campo sanitario, per classificare i prodotti nelle varie categorie di freschezza si prendono in considerazione anche la presenza di parassiti visibili e la loro eventuale incidenza negativa sulla qualità del prodotto, tenuto conto della sua natura e della sua presentazione.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

C. Categorie di calibro

Articolo 7

1. Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace.

2. I calibri minimi stabiliti dal presente regolamento in base alla tabella che figura nell'allegato II si applicano fatte salve le taglie minime, espresse in lunghezza, prescritte dai seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽²⁾;
- regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ⁽³⁾.

Ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti, per le specie interessate dalle norme di commercializzazione si rispettano le taglie minime biologiche prescritte riprese nell'allegato II.

Articolo 8

1. Le partite sono classificate in categorie di calibro secondo la tabella di cui all'allegato II.

2. Ogni partita deve essere omogenea quanto alla calibrazione dei prodotti. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella categoria di calibro meno vantaggiosa che vi è rappresentata.

3. La categoria di calibro e il modo di presentazione devono essere indicati in caratteri leggibili e indelebili, di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

L'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile del peso netto in chilogrammi è apposta su ogni partita. Per partite commercializzate in casse standardiz-

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 (GU n. L 241 del 21. 9. 1996, pag. 8).

⁽²⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3071/95 del 22. 12. 1995 (GU n. L 329 del 30.12.1995, pag. 14).

⁽³⁾ GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1075/96 (GU n. L 142 del 15. 6. 1996, pag. 1).

zate, l'indicazione del peso netto non è necessaria, qualora dalla pesatura effettuata prima della commercializzazione risulti che il contenuto delle casse corrisponde a quello presunto espresso in kg.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il metodo di pesatura e la determinazione di un'eventuale variazione del peso netto — inferiore o superiore a quello indicato o presunto — ammessa per ciascuna partita sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

Articolo 9

I pesci pelagici possono essere classificati nelle diverse categorie di freschezza e di calibro in base ad un sistema di campionatura. Tale sistema deve garantire alla partita in questione un massimo di omogeneità per quanto riguarda la freschezza e la taglia dei pesci.

Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione del numero di campioni da prevedere, il peso o il volume dei pesci per ciascun campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

Articolo 10

Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di gamberetti e di granchi di talune regioni costiere della Comunità, possono essere stabilite deroghe alle taglie minime stabilite per questi prodotti all'allegato II.

La determinazione di queste zone e delle corrispondenti taglie di commercializzazione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

D. Prodotti provenienti da paesi terzi

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati solamente se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

- del paese d'origine impressa in caratteri latini, di un'altezza minima di 20 mm,
- della denominazione scientifica e commerciale della specie,
- del modo di presentazione,
- della categoria di freschezza e della categoria di calibro,
- del peso netto in chilogrammi dei prodotti contenuti negli imballaggi,
- della data di classificazione e della data di spedizione,
- del nome e dell'indirizzo dello speditore.

2. Tuttavia, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti in un porto della Comunità da navi battenti bandiera di un paese terzo e destinati ad essere commercializzati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria fatto salvo il regolamento (CE) n. 1093/94. ⁽¹⁾

E. Disposizioni finali

Articolo 12

1. Gli operatori del settore della pesca effettuano la classificazione per categoria di freschezza Extra, A e B e categoria di calibro, ricorrendo ad esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate. Gli Stati membri provvedono a effettuare controlli per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2. In caso di classificazione non effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1, essa può essere effettuata dalle competenti autorità nazionali stesse.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese prima della data

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1996.

di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 12. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Anteriormente al 31 dicembre 2001 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

Articolo 15

I regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 sono abrogati. I riferimenti ai suddetti regolamenti debbono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. KENNY

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 3.

ALLEGATO I

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA FRESCHEZZA

Le tabelle contenute nel presente allegato si applicano ai seguenti prodotti o gruppi di prodotti, in funzione dei criteri di valutazione specifici per ciascuno di essi.

A. Pesce bianco

Eglefini, Merluzzi bianchi, Merluzzi carbonari, Merluzzi gialli, Scorfani del Nord o Sebasti, Merlani, Molve, Naselli, Pesci castagna, Rane pescatrici, Merluzzi francesi e Merluzzi capellani, Boghe, Menole, Gronghi, Caponi, Cefali, Passere di mare, Rombi gialli, Sogliole, Limande, Sogliole limande, Passere pianuzze, Pesci sciabola.

B. Pesce azzurro

Tonni bianchi o alalunga, Tonni rossi, Tonni obesi, Melù o potassoli, Aringhe, Sardine, Sgombri, Suri, Acciughe.

C. Selaci

Spinaroli, Gattucci, Razze.

D. Cefalopodi

Seppie.

E. Crostacei

1. Gamberetti
2. Scampi.

A. PESCE BIANCO

	Criteri			
	Categoria di freschezza			Non ammesso ⁽¹⁾
	Extra	A	B	
Pelle	Pigmento vivo e cangiante (ad eccezione dei sebasti) o opalescente; senza tracce di decolorazione	Pigmentazione viva ma priva di lucentezza	Pigmentazione spenta in via di decolorazione	Pigmentazione spenta ⁽²⁾
Muco cutaneo	Acquoso, trasparente	Leggermente torbido	Lattiginoso	Muco grigio-giallognolo, opaco
Occhio	Convesso (sporgente); pupilla nera brillante; cornea trasparente	Convesso e leggermente infossato; pupilla nera spenta; cornea leggermente opalescente	Piatto; cornea opalescente; pupilla opaca	Concavo al centro; pupilla grigia; cornea lattiginosa ⁽²⁾
Branchie	Colore vivo; senza muco	Meno colorato; muco trasparente	Bruno/grigio in via di decolorazione; muco opaco e spesso	Giallognolo; muco lattiginoso ⁽²⁾
Peritoneo (nel pesce senza visceri)	Liscio; brillante; aderisce bene alla carne	Un po' opaco; può staccarsi dalla carne	Grumoso; si stacca facilmente dalla carne	Non resta attaccato ⁽²⁾

	Criteri			
	Categoria di freschezza			Non ammesso ⁽¹⁾
	Extra	A	B	
Odore delle branchie e della cavità addominale — pesce bianco esclusa la passera di mare — Passera di mare	Di alghe marine Di olio fresco; peperino; odore di terra	Senza odore di alghe marine; odore neutro Di olio; di alghe marine o leggermente dolciastro	Odore di fermentazione; leggermente acre Di olio; di fermentazione, di stantio, leggermente rancido	⁽²⁾ Acre Acre
Carne	Soda ed elastica; superficie liscia ⁽³⁾	Meno elastica	Leggermente molle (flaccida), meno elastica; superficie cerea (vellutata) e spenta	Molli (flaccide) ⁽²⁾ ; squame si staccano facilmente dalla pelle, superficie piuttosto rugosa

Criteri extra per la rana pescatrice senza testa

Vasi sanguigni (muscoli ventrali)	Contorni netti e rosso vivo	Contorni netti, colore più scuro del sangue	Diffusi e bruni	Totalmente ⁽²⁾ diffusi, bruni con ingiallimento della carne
-----------------------------------	-----------------------------	---	-----------------	--

⁽¹⁾ Questa colonna si applica solo fino all'adozione di una decisione della Commissione che fissi criteri per il pesce non idoneo al consumo umano, a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ O in uno stato più avanzato di deperimento.

⁽³⁾ Il pesce fresco prima che intervenga il rigor mortis non è sodo ed elastico ma viene ancora classificato nella categoria Extra.

B. PESCE AZZURRO

	Criteri			
	Categoria di freschezza			Non ammesso ⁽¹⁾
	Extra	A	B	
Pelle ⁽²⁾	Pigmentazione cangiante, colori vivi, brillanti, con tendenza all'iridescenza; netta differenza tra superficie dorsale e ventrale	Perdita di lucentezza e aspetto meno brillante; colori più smorti; minore differenza tra superficie dorsale e ventrale	Spenta, senza lucentezza, colori slavati; la pelle fa delle pieghe se si incurva il pesce	Pigmentazione molto spenta; la pelle comincia a staccarsi dalla carne ⁽³⁾
Muco cutaneo	Acquoso, trasparente	Leggermente torbido	Lattiginoso	Muco grigio-giallognolo, opaco ⁽³⁾
Consistenza della carne ⁽²⁾	Molto soda, rigida	Assai rigida, soda	Leggermente molle	Molle (flaccida) ⁽³⁾
Opercoli	Argentati	Argentati, leggermente colorati di rosso o di marrone	Imbrunimento e estese soffiusioni ematiche	Giallognoli ⁽³⁾
Occhio	Convesso, sporgente; pupilla blu-nera brillante, «palpebra» trasparente	Convesso e leggermente infossato; pupilla oscura; cornea leggermente opalescente	Piatto, pupilla offuscata; soffiusioni ematiche attorno all'occhio	Concavo al centro; pupilla grigia, cornea lattiginosa ⁽³⁾

	Criteri			
	Categoria di freschezza			Non ammesso ⁽¹⁾
	Extra	A	B	
Branchie ⁽²⁾	Colore uniforme da rosso scuro a porpora senza muco	Colore meno vivo, più pallido sui bordi. Muco trasparente	In via di fitta decolorazione, muco opaco	Giallognole; muco lattiginoso ⁽³⁾
Odore delle branchie	Fresco di alghe marine; piccante, salso	Senza odore di alghe marine; odore neutro	Odore grasso leggermente solforoso ⁽⁴⁾ , di ritagli di bacon rancido o di frutta marcia	Marcio acre ⁽³⁾

⁽¹⁾ Questa colonna si applica solo fino all'adozione di una decisione della Commissione che fissi criteri per il pesce non idoneo al consumo umano, a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ All'aringa e allo sgombro conservati in acqua di mare fredda (o refrigerati sotto ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW)) che rispondono ai requisiti previsti nella direttiva 92/48/CEE (GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41), allegato II, punto 8, si applicano le seguenti categorie di freschezza:

— il criterio A si applica alle categorie Extra ed A.

⁽³⁾ O in uno stato di deperimento più avanzato.

⁽⁴⁾ Il pesce congelato si irrancidisce prima di diventare stantio, il pesce CSW/RSW diventa stantio prima di irrancidirsi.

C. SELACI

	Criteri			
	Categoria di freschezza			Non ammesso ⁽¹⁾
	Extra	A	B	
Occhio	Convesso, molto brillante e iridato; piccole pupille	Convesso e leggermente infossato; meno brillante e iridescente, pupille ovali	Piatto, opaco	Concavo giallastro ⁽²⁾
Aspetto	Rigor mortis totale o parziale; presenza di un pò di muco chiaro sulla pelle	Rigor mortis assente; assenza di muco sulla pelle ed in particolare in bocca e sulle aperture branchiali	Un po' di muco presente nella bocca e sulle aperture branchiali; mascella leggermente appiattita	Notevoli quantità di muco nella bocca e sulle aperture branchiali ⁽²⁾
Odore	Di alghe marine	Senza odore o con un leggerissimo odore di stantio, ma non ammoniacale	Odore leggermente ammoniacale; aspro	Odore ammoniacale pungente ⁽²⁾

Criteri specifici o aggiuntivi per la razza

	Extra	A	B	Non ammesso
Pelle	Pigmentazione viva, cangiante e lucente, muco acquoso	Pigmentazione viva, muco acquoso	Pigmentazione spenta, in via di decolorazione, muco opaco	Decolorazione, muco che si addensa nelle pieghe della pelle
Struttura della carne	Soda ed elastica	Soda	Molle	Flaccida
Aspetto	Pinne incurvate e trasparenti ai margini	Pinne rigide	Molle	Afflosciato
Stomaco	Bianco e lucente, con margine violaceo nella pinne	Bianco e lucente con chiazze rosse solo attorno alle pinne	Bianco e opaco, con numerose chiazze rosse o gialle	Stomaco da giallo a verdognolo, chiazze rosse sulla carne stessa

⁽¹⁾ Questa colonna si applica solo fino all'adozione di una decisione della Commissione che fissi criteri, per il pesce non idoneo al consumo umano, a norma della direttiva 91/493/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ O in uno stato più avanzato di deperimento.

D. CEFALOPODI

	Criteri		
	Categoria di freschezza		
	Extra	A	B
Pelle	Pigmentazione viva, pelle aderente alla carne	Pigmentazione spenta; pelle aderente alla carne	Decolorazione; la pelle si stacca facilmente dalla carne
Carne	Molto soda; color bianco madreperla	Soda; color bianco gesso	Leggermente molle; bianco rosato o leggermente ingiallita
Tentacoli	Resistenti alla trazione	Resistenti alla trazione	Meno resistenti alla trazione
Odore	Fresco; d'alghe marine	Lieve o assente	Odore d'inchiostro

E. CROSTACEI

1) Gamberetti

	Criteri	
	Categoria di freschezza	
	Extra	A
Caratteristiche minime	<ul style="list-style-type: none"> — Superficie del carapace: umida e lucente — In caso di travaso, i gamberetti debbono cadere separatamente — Carne senza odori estranei — Esenti da sabbia, muco e altre materie estranee 	Le stesse caratteristiche della categoria Extra
Aspetto del 1) gamberetto provvisto del carapace 2) gamberello boreale	<p>Coloro rosso chiaro-rosa con piccole chiazze bianche; parte pettorale del carapace in gran parte chiara</p> <p>Coloro rosa uniforme</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Di colore dal rosso-rosa leggermente sbiadito al rosso-bluastro con chiazze bianche; parte pettorale del carapace dovrebbe essere di colore tenue tendente al grigio — Coloro rosa, ma con un possibile inizio di annerimento della testa
Aspetto della carne durante e dopo l'asportazione del carapace	<ul style="list-style-type: none"> — Agevole asportazione del carapace con solo perdite di carne tecnicamente inevitabili — Soda, non coriacea 	<ul style="list-style-type: none"> — Asportazione meno agevole con piccole perdite di carne — Meno soda, leggermente coriacea
Frammenti	Sono ammessi pochissimi frammenti di gamberetto	È ammesso un piccolo quantitativo di frammenti di gamberetti
Odore	Fresco di alghe marine, leggermente dolciastro	Acidulo, senza odore di alghe marine

2) Scampi

	Criteri		
	Categoria di freschezza		
	Extra	A	B
Carapace	Colore rosa pallido o da rosa a rossoarancio	Colore rosa pallido o da rosa a rossoarancio; senza macchie nere	Leggera decolorazione; lieve macchia nera e colore tendente al grigio, soprattutto sul carapace e fra i segmenti della coda
Occhio e branchie	Occhio nero brillante; branchie color rosa	Occhio spento grigio-nero; branchie tendenti al grigio	Branchie di color grigio scuro o di color verde sulla superficie dorsale del carapace
Odore	Caratteristico dei crostacei, delicato	Perdita dell'odore caratteristico dei crostacei; senza odore di ammoniaca	Odore lievemente acre
Carne (delle coda)	Carne trasparente di colore azzurro tendente al bianco	La carne perde la trasparenza, ma non appare scolorita	Carne opaca e di aspetto spento

ALLEGATO II

CATEGORIE DI CALIBRO

Tabella di calibrazione				Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 7			
Specie	Taglia	KG/pesce (1)	Numero di unità/kg (2)	Regione	Zona geografica	Taglia minima	
Aringhe (Clupea harengus)	1	0,25 e più	4 o meno	1	CIEM Vb (zona CE)	20 cm	
	2	da 0,125 a 0,25	da 5 a 8	2		(a)	20 cm
	3	da 0,085 a 0,125	da 9 a 11	3		(b)	18 cm
	4	da 0,05 a 0,085	da 12 a 20			20 cm	
	5	da 0,031 a 0,085	da 12 a 32				
Baltico, a nord di 59°30'N							
Sardine (Sardina pilchardus)	1	0,067 e più	15 o meno			da determinare	
	2	da 0,042 a 0,067	da 16 a 24				
	3	a 0,028 a 0,042	da 25 a 35				
	4	da 0,015 a 0,028	da 36 a 67				
Mediterraneo		da 0,011 a 0,028	da 36 a 91				
Gattucci (Scyliorhinus spp.)	1	2 e più	—			—	
	2	da 1 a 2					
	3	da 0,5 a 1					
Spinaroli (Squalus acanthias)	1	2,2 e più	—			—	
	2	da 1 a 2,2					
	3	da 0,5 a 1					
Sebasti (Sebastes spp.)	1	2 e più	—			—	
	2	da 0,6 a 2					
	3	da 0,35 a 0,6					
Merluzzi bianchi (Gadus morhua)	1	7 e più	—	1	(a)	35 cm	
	2	da 4 a 7		2		35 cm	
	3	da 2 a 4		3		(b)	30 cm
	4	da 1 a 2				35 cm	
	5	da 0,3 a 1				Baltico	a sud di 59°30'N
Merluzzi carbonari (Pollachius virens)	1	5 e più	—	1	(a)	35 cm	
	2	da 3 a 5		2		35 cm	
	3	da 1,5 a 3		3		(b)	30 cm
	4	da 0,3 a 1,5				Baltico	a sud di 59°30'N
						30 cm	
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)	1	1 e più	—	1	CIEM Vb (zona CE)	30 cm	
	2	da 0,57 a 1		2		(a)	30 cm
	3	da 0,37 a 0,57		3		(b)	27 cm
	4	da 0,17 a 0,37				30 cm	
Merlani (Merlangius merlangus)	1	0,5 e più	—	1	(a)	27 cm	
	2	da 0,35 a 0,5		2		23 cm	
	3	da 0,25 a 0,35		3		(b)	23 cm
	4	da 0,11 a 0,25				23 cm	
Molve (Molva spp.)	1	5 e più	—	1	(a)	—	
	2	da 3 a 5		2		da stabilire	
	3	da 1,2 a 3		3		(b)	63 cm

Tabella di calibrazione				Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 7		
Specie	Taglia	KG/pesce (1)	Numero di unità/kg (2)	Regione	Zona geografica	Taglia minima
Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>) Mediterraneo	1	0,5 e più	50 o meno	1	Eccetto Mare del Nord Mare del Nord Mediterraneo	20 cm
	2	da 0,2 a 0,5	da 51 a 125	2		20 cm
	3	da 0,1 a 0,2	da 126 a 250	3		30 cm
		da 0,08 a 0,2	da 126 a 325	5		20 cm
						18 cm
Sgombri cavallo (<i>Scomber japonicus</i>)	1	0,5 e più	—			—
	2	da 0,25 a 0,5				
	3	da 0,14 a 0,25				
	4	da 0,05 a 0,14				
Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	1	0,033 e più	30 o meno	3	Eccetto CIEM IXa CIEM IXa Mediterraneo	12 cm
	2	da 0,020 a 0,033	da 31 a 50	3		10 cm
	3	da 0,012 a 0,020	da 51 a 83			9 cm
	4	da 0,008 a 0,012	da 84 a 125			
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	1	0,6 e più	—	1	(a) (b) Mare del Nord suddivisioni 22-25 suddivisioni 26-28 suddivisione 29 a sud di 59°30'N	25 cm
	2	da 0,4 a 0,6		2		25 cm
	3	da 0,3 a 0,4				27 cm
	4	da 0,15 a 0,3		3 Baltico		27 cm
						25 cm
						25 cm
						21 cm
						18 cm
Naselli (<i>Merluccius merluccius</i>) Mediterraneo	1	2,5 e più	—	1	(a) (b) Mediterraneo	30 cm
	2	da 1,2 a 2,5		2		30 cm
	3	da 0,6 a 1,2				30 cm
	4	da 0,28 a 0,6		3		27 cm
	5	da 0,2 a 0,28				20 cm
		da 0,15 a 0,28				
Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>) Mediterraneo	1	0,45 e più	—	1	(a) (b)	25 cm
	2	da 0,25 a 0,45		2		25 cm
	3	da 0,20 a 0,25				25 cm
	4	da 0,11 a 0,20		3		20 cm
		da 0,05 a 0,20				
Pesci castagna (<i>Brama spp.</i>)	1	0,8 e più	—			—
	2	da 0,2 a 0,8				
Rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>) intere eviscerate	1	8 e più	—	1	(a) (b) Mediterraneo	—
	2	da 4 a 8		2		da stabilire
	3	da 2 a 4				—
	4	da 1 a 2		3		da stabilire
	5	da 0,5 a 1				30 cm
Rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>) senza testa	1	4 e più	—			—
	2	da 2 a 4				
	3	da 1 a 2				
	4	da 0,5 a 1				
	5	da 0,2 a 0,5				
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	0,25 e più	—	1	(a) (b) Mare del Nord	15 cm
	2	da 0,13 a 0,25		2		15 cm
				3		23 cm
						23 cm
						23 cm

Tabella di calibrazione				Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 7		
Specie	Taglia	KG/pesce (1)	Numero di unità/kg (2)	Regione	Zona geografica	Taglia minima
Sogliole limande (<i>Microstomus kitt</i>)	1	0,6 e più	—	1	(a) (b)	25 cm
	2	da 0,35 a 0,6		2		25 cm
	3	da 0,18 a 0,35		3		25 cm
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	4 e più	—			—
	2	da 1,5 a 4				
Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	1	70 e più	—		Mediterraneo	70 cm o 6,4 kg
	2	da 50 a 70				
	2	da 25 a 50				
	4	da 10 a 25				
Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	1	10 e più	—			—
	2	da 3,2 a 10				
Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	1	5 e più	—	1	(a) (b)	—
	2	da 3 a 5		2		30 cm
	3	da 1,5 a 3		3		—
	4	da 0,3 a 1,5				30 cm
Melù o potassoli (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	1	—	7 o meno			—
	2		da 8 a 14			
	3		da 15 a 25			
	4		da 26 a 30			
Merluzzi francesi (<i>Trisopterus luscus</i>) e merluzzi cappellani del Mediterraneo (<i>Trisopterus minutus</i>)	1	0,4 e più	—	3		da stabilire
	2	da 0,25 a 0,4				
	3	da 0,125 a 0,25				
	4	da 0,05 a 0,125				
Boghe (<i>Boops boops</i>)	1	—	5 o meno			—
	2		da 6 a 31			
	3		da 32 a 70			
Menole (<i>Maena sararis</i>)	1	—	20 o meno			—
	2		da 21 a 40			
	3		da 41 a 90			
Gronchi (<i>Conger conger</i>)	1	7 e più	—	1	(a) (b)	—
	2	da 5 a 7		2		58 cm
	3	da 0,5 a 5		3		58 cm
Caponi gallinella (<i>Trigla spp.</i>) rouge	1	1 e più	—			—
	2	da 0,4 a 1				
	3	da 0,2 a 0,4				
	4	da 0,06 a 0,2				
Altri caponi	1	0,25 e più				
	2	0,2 — 0,25				
Suri (<i>Trachurus spp.</i>)	1	0,6 e più	—	1	Mediterraneo	15 cm
	2	da 0,4 a 0,6		2		15 cm
	3	da 0,2 a 0,4		3		15 cm
	4	da 0,08 a 0,2		5		15 cm
	5	da 0,02 a 0,08				12 cm

Tabella di calibrazione				Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 7					
Specie	Taglia	KG/pesce ⁽¹⁾	Numero di unità/kg ⁽²⁾	Regione	Zona geografica	Taglia minima			
Cefali (Mugil spp.)	1	1 e più	—	1	(a) (b) Mediterraneo	—			
	2	da 0,5 a 1		2		20 cm			
	3	da 0,2 a 0,5		3		—			
	4	da 0,1 a 0,2				20 cm 16 cm			
Razze (Raja spp.)	1	5 e più	—			—			
	2	da 3 a 5							
	3	da 1 a 3							
	4	da 0,3 a 1							
Razze (pinne pettorali)	1	3 e più	—			—			
	2	da 0,5 a 3							
Passere pianuzze (Platichthys Flesus)	1	più di 0,3 da 0,2 a 0,3 inclusi	—	1	(a) (b) suddivisioni 22-25 suddivisioni 26-28 suddivisioni 29-32 a sud di 59°30'N	24 cm			
	2			2		24 cm			
	3 Baltico			24 cm					
				25 cm					
				21 cm					
				18 cm					
Sogliole (Solea spp.)	1	0,5 e più da 0,33 a 0,5 da 0,25 a 0,33 da 0,17 a 0,25 da 0,12 a 0,17 ⁽³⁾	—	1	(a) (b) Mediterraneo	24 cm			
	2			2		24 cm			
	3			3		24 cm			
	4					24 cm			
	5					20 cm			
	1					0,5 e più da 0,33 a 0,5 da 0,25 a 0,35 da 0,20 a 0,25 da 0,12 a 0,2 ⁽⁴⁾			
	2								
	3								
	4								
	5								
Pesci sciabola (Lepidopus caudatus)	1	3 e più da 2 a 3 da 1 a 2 da 0,5 a 1	—			—			
	2								
	3								
	4								
Pesci sciabola neri (Aphanopus carbo)	1	3 e più da 0,5 a 3 —							
	2								
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)	1	0,5 e più da 0,3 a 0,5 da 0,1 a 0,3	—			—			
	2								
	3								
Scampi (Nephrops norvegicus)	1	—	20 e meno da 21 a 30 da 31 a 40 più di 40	2	Skagerrak e Kattegat Eccetto Scozia Mare d'Irlanda [CIEM VIa e VIIa], Skagerrak e Kattegat Scozia occidentale Mare d'Irlanda [CIEM VIa e VIIa] Mediterraneo	40 mm ^(*)			
	2			130 mm ^(**)					
	3			25 mm ^(*)					
	4			85 mm ^(**)					
	2			2		20 mm ^(*)			
						70 mm ^(**)			
	3			20 mm ^(*)					
				70 mm ^(**)					
					20 mm ^(*)				
						70 mm ^(**)			

Tabella di calibrazione				Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all'articolo 7			
Specie	Taglia	KG/pesce ⁽¹⁾	Numero di unità/kg ⁽²⁾	Regione	Zona geografica	Taglia minima	
Code di scampi Langoustines	1	—	60 e meno da 61 a 120	2	Skagerrak e Kattegat	72 mm	
	2						
	3			da 121 a 180 più di 180	2	Eccetto Scozia occidentale, Mare d'Irlanda [CIEM VIa e VIIa], Skagerrak e Kattegat	46 mm
	4						
Gamberetti grigi (Crangon crangon)	1	6,8 mm e più ⁽⁵⁾	—			—	
	2						6,5 mm e più
Gamberelli boreali (Pandalus borealis) freschi o refrigerati	Taglia unica	—	250 e meno			—	
Gamberelli boreali cotti all'acqua o al vapore	1	—	160 e meno da 161 a 250			—	
	2						
Granciporri (Cancer pagurus)	1	16 cm e più ⁽⁶⁾	—			—	
	2						da 13 a 16 cm ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Il limite superiore stabilito per le categorie di calibro è sempre «escluso».

⁽²⁾ Per gli sgombri e gli sgombri cavallo = numero di unità per 25 kg.

⁽³⁾ Questa tabella si applica fino al 31 dicembre 1997.

⁽⁴⁾ Questa tabella si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

⁽⁵⁾ Larghezza del carapace.

⁽⁶⁾ Larghezza del carapace, misurata nella sua dimensione massima.

(a) Eccetto Skagerrak e Kattegat.

(b) Skagerrak e Kattegat.

(*) Lunghezza del carapace.

(**) Lunghezza totale.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1996

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

(96/731/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di Mauritania concernente la pesca al largo della Mauritania ⁽¹⁾, entrato in vigore il 14 giugno 1988, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, il 18 gennaio 1996, la Repubblica islamica di Mauritania ha denunciato l'accordo di pesca precitato e ha invitato la Comunità, a norma dell'articolo 13, secondo comma dell'accordo stesso, ad avviare negoziati per la conclusione di un nuovo accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, la Comunità e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato il 20 giugno 1996 un accordo di cooperazione in materia di pesca, il quale concede ai pescatori comunitari possibilità

di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle possibilità di pesca di cui la Comunità dispone nella zona di pesca della Mauritania, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività alieutiche contemplate dalla presente decisione sono soggette alle pertinenti misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾;

considerando che, per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di cooperazione, gli Stati membri devono verificare che gli armatori assolvano i loro obblighi e devono fornire alla Commissione tutte le informazioni appropriate;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività dei pescherecci comunitari, le due parti hanno inoltre siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione a decorrere dal 1° agosto 1996; che è pertanto indispensabile concludere al più presto l'accordo in forma di scambio di lettere, in attesa della conclusione dell'accordo di cooperazione sulla base dell'articolo 43 del trattato,

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e dell'accordo di cooperazione, in appresso denominato «accordo», sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca derivanti dall'applicazione dell'accordo sono ripartite come indicato nella tabella dell'allegato della presente decisione. Per quanto riguarda i cefalopodi la ripartizione annuale delle possibilità tra gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 1997, sarà decisa non oltre il 30 giugno di ogni anno secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Qualora, in una determinata categoria di pesca, le domande di licenza presentate da uno Stato membro siano inferiori al volume di cattura ad esso assegnato, la Commissione autorizza anche gli armatori degli altri Stati membri ad inoltrare domande di licenza.

Articolo 3

1. Gli Stati membri:

a) verificano la concordanza tra i dati iscritti nei formulari «domande di licenza» di cui all'appendice 1 dell'allegato I dell'accordo e i dati iscritti nello schedario comunitario delle navi da pesca di cui al regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione ⁽¹⁾ e comunicano alla Commissione ogni modifica di tali dati constatata nelle domande di licenza successive.

Essi verificano altresì che le altre informazioni necessarie per la compilazione delle licenze siano corrette;

b) trasmettono le domande di licenza alla Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento

(CE) n. 3317/94 ⁽²⁾, non oltre due giorni lavorativi prima del termine indicato nel capitolo II, punto 2.1 dell'allegato I dell'accordo;

c) forniscono mensilmente alla Commissione l'elenco delle navi la cui licenza è stata sospesa, indicando, per singolo porto, la data di deposito della licenza e la data della sua restituzione;

d) trasmettono alla Commissione, in forma riassuntiva, i rapporti redatti a seguito dei controlli di cui al capitolo IV, punto 2 dell'allegato II dell'accordo. I riassunti devono precisare i controlli effettuati, i risultati ottenuti e le misure adottate in conseguenza;

e) trasmettono mensilmente alla Commissione una copia dei rapporti degli osservatori scientifici di cui al capitolo V, punto 14 dell'allegato II dell'accordo che essi ricevono.

Essi segnalano immediatamente alla Commissione le infrazioni accertate in base alle indicazioni contenute nei suddetti rapporti, nonché le misure adottate in conseguenza di tali infrazioni.

Essi inseriscono i dati scientifici contenuti nei rapporti in una base dati elettronica, alla quale la Commissione deve avere accesso;

f) trasmettono contemporaneamente alla Commissione e alle competenti autorità della Mauritania una copia della comunicazione riguardante le missioni d'ispezione di cui al capitolo VI, punto 4 dell'allegato II dell'accordo, nonché, se del caso, una copia della notifica riguardante la partecipazione di un osservatore.

Essi trasmettono alla Commissione una copia dei rapporti redatti dagli osservatori designati dalle rispettive autorità di controllo conformemente al capitolo VI, punto 3 dell'allegato II dell'accordo;

g) adottano le disposizioni necessarie per prendere i provvedimenti adeguati ed avviare le procedure amministrative previste al capitolo V, punto 15 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. KENNY

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 493/96 (GU n. L 72 del 21. 3. 1996, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 13).

ALLEGATO

Ripartizione provvisoria delle possibilità di pesca tra gli Stati membri

Categoria di pesca	Stato membro	Stazza/Numero di navi utilizzabili				
		1. 8. 1996 - 31. 7. 1997	1. 8. 1997 - 31. 7. 1998	1. 8. 1998 - 31. 7. 1999	1. 8. 1999 - 31. 7. 2000	1. 8. 2000 - 31. 7. 2001
Crostacei, escluse aragoste (tsl)	Spagna	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Italia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Portogallo	500	500	500	500	500
Nasello (tsl)	Spagna	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Demersali, escluso nasello — traino (tsl)	Spagna	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Demersali, escluso nasello — altri attrezzi (tsl)	Spagna	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Portogallo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Francia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Cefalopodi (unità)	Spagna	22	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Italia	3				
Aragoste (tsl)	Portogallo	300	300	300	300	300
Specie pelagiche (unità)		22	22	22	22	22
Tonniere con reti a circuizione (unità)	Spagna	22	22	22	22	22
	Francia	18	18	18	18	18
Tonniere con lenze e tonniere con palan- gari di superficie (unità)	Spagna	7	7	7	7	7
	Portogallo	3	3	3	3	3
	Francia	7	7	7	7	7

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

A. Lettera della Comunità europea

Signore,

in riferimento all'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, siglato a Bruxelles il 20 giugno 1996, mi prego informarLa che la Comunità europea è disposta, in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo, ad applicarlo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° agosto 1996, a condizione che la Repubblica islamica di Mauritania sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della prima rata annua della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo sarà effettuato non oltre il 30 novembre 1996 a norma dell'articolo 3 del protocollo. Tuttavia, la Comunità si adopererà, per quanto in suo potere, per anticipare tale termine.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione ed esprimere il Suo accordo in merito al contenuto della stessa.

Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera del governo della Repubblica islamica di Mauritania

Signori,

ho l'onore di comunicarVi di aver ricevuto la Vostra lettera in data odierna così redatta:

«Signore,

in riferimento all'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, siglato a Bruxelles il 20 giugno 1996, mi prego informarLa che la Comunità europea è disposta, in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo, ad applicarlo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° agosto 1996, a condizione che la Repubblica islamica di Mauritania sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della prima rata annua della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo sarà effettuato non oltre il 30 novembre 1996, a norma dell'articolo 3 del protocollo. Tuttavia, la Comunità si adopererà, per quanto in suo potere, per anticipare tale termine.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione ed esprimere il Suo accordo in merito al contenuto della stessa.»

Ho l'onore di confermarVi che il contenuto della Vostra lettera è considerato accettabile dal governo della Repubblica islamica di Mauritania e che lo scambio di lettere rappresentato dalla Vostra lettera e dalla presente costituisce un accordo in base alla Vostra proposta.

Vogliate gradire l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo
della Repubblica islamica di Mauritania*

ACCORDO**di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

in appresso denominata «Mauritania»,

in appresso denominate «parti contraenti»,

CONSIDERANDO gli stretti legami e i rapporti privilegiati esistenti tra la Comunità e la Mauritania nonché l'ambizione delle due parti contraenti di istituire, nell'ambito del progetto euromediterraneo, una partnership effettiva che tenga conto dello spirito di cooperazione scaturito dalla convenzione di Lomé;

CONSAPEVOLI dell'importanza che il settore della pesca marittima, comprese le industrie connesse, riveste per lo sviluppo economico e sociale della Mauritania, nonché di talune regioni della Comunità, e tenendo conto della volontà manifestata dalle due parti contraenti di procedere, ciascuna nella propria sfera di competenza, all'ammodernamento e alla ristrutturazione delle rispettive flotte da pesca;

RICORDANDO che la Comunità e la Mauritania sono firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, in base a tale convenzione, la Mauritania ha istituito una zona economica esclusiva avente un'estensione massima di 200 miglia marine dalle coste mauritane, all'interno della quale essa esercita i propri diritti sovrani in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse di detta zona;

TENUTO CONTO del codice di comportamento per una pesca responsabile, adottato dal Consiglio dell'Organizzazione per l'agricoltura e l'alimentazione;

CONSCE dell'interesse che rivestono, per ambo le parti, la tutela e la gestione razionale delle risorse alieutiche, nonché la protezione dell'ambiente marino;

RISOLUTE ad assicurare, nell'interesse comune, la conservazione, la gestione razionale e lo sviluppo sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque attigue alle loro coste, nonché a cooperare per istituire un regime di controllo applicabile a tutte le attività di pesca, onde garantire l'efficacia delle misure di gestione e di tutela di tali risorse;

CONVINTE che l'attuazione delle rispettive finalità economiche e sociali nel settore della pesca sarà facilitata da una stretta cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnica in questo settore, in condizioni tali da assicurare la conservazione degli stock ittici e il loro sfruttamento razionale;

CONSAPEVOLI del fatto che l'attività della pesca marittima costituisce un ciclo economico completo e desiderose di rinsaldare i propri rapporti attraverso una stretta ed approfondita cooperazione fra le Parti, la quale investa tutti gli elementi di tale ciclo, in modo da contribuire mutualmente allo sviluppo di quest'ultimo;

TENUTO CONTO degli obiettivi e degli orientamenti della politica di sviluppo del settore della pesca in Mauritania;

ANIMATE dalla volontà di sviluppare i vari aspetti della loro cooperazione su basi reciprocamente vantaggiose nel settore della pesca marittima e delle industrie connesse;

INTENZIONATE a stabilire le modalità della cooperazione nel campo della pesca marittima e delle industrie connesse,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Obiettivo e definizioni**

1. Il presente accordo definisce i principi, le regole e le modalità di cooperazione tra la Comunità e la Mauritania per quanto riguarda la conservazione delle risorse alieutiche e la loro valorizzazione, effettuata direttamente o previa trasformazione, e precisa tutte le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, degli allegati e del protocollo, si intende per:

- a) «zona di pesca della Mauritania»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania;
- b) «pescherecci della Comunità»: i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e registrati nella Comunità, che operano nel quadro del presente accordo;
- c) «il ministero»: il ministero della pesca e dell'economia marittima della Mauritania;
- d) «la sorveglianza»: la delegazione per la sorveglianza della pesca e il controllo in mare della Mauritania;
- e) «la normativa della Mauritania»: le leggi e i regolamenti della Mauritania;
- f) «la Commissione»: la Commissione delle Comunità europee;
- g) «la delegazione»: la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mauritania.

*Articolo 2***Assi di cooperazione**

1. Le parti contraenti cooperano, bilateralmente o nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali, oppure, se del caso, su base regionale o subregionale, al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale degli stock ittici in base alle disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. Le parti contraenti intensificano la cooperazione scientifica e tecnica tra le loro istituzioni specializzate in campo alieutico.

3. Le parti contraenti sviluppano la loro cooperazione economica, commerciale e industriale nel settore della pesca. A tal fine, esse facilitano la divulgazione e gli scambi d'informazioni sulle tecniche e sulle attrezzature di pesca e di acquacoltura, sui metodi di conservazione e di trasformazione industriale dei prodotti della pesca, nonché sui metodi di protezione dell'ambiente marino.

4. Per favorire lo sviluppo sostenibile del settore della pesca marittima, la Comunità fornisce alla Mauritania, in base alle disposizioni dell'articolo 7 del presente accordo, un sostegno finanziario che consenta d'intensificare il controllo sanitario e la ricerca scientifica in campo alieutico e di attuare la politica di gestione delle risorse ittiche mauritane.

*Articolo 3***Azioni di sviluppo**

Le parti contraenti intraprendono azioni specifiche per promuovere lo sviluppo durevole del settore alieutico mauritano e per rinsaldare la solidarietà di interessi dei rispettivi operatori, in particolare:

- ammodernando la flotta da pesca costiera e le industrie connesse al settore della pesca;
- sviluppando la pesca artigianale;
- sviluppando le infrastrutture portuali e migliorando le condizioni di accoglienza delle flottiglie di pesca nei porti della Mauritania;
- realizzando progetti di acquacoltura;
- tutelando l'ambiente marino;
- avviando studi specifici;
- sviluppando la ricerca su nuove tecniche di pesca atte a favorire uno sfruttamento razionale delle risorse alieutiche;
- migliorando e sviluppando i circuiti di commercializzazione dei prodotti della pesca;
- rafforzando l'assistenza e il salvataggio in mare;
- sorvegliando lo sfruttamento delle risorse alieutiche;
- potenziando la sorveglianza in mare;
- potenziando i mezzi di cui dispone l'amministrazione competente per la gestione del presente accordo;
- incoraggiando la creazione e lo sviluppo di imprese congiunte, imprese in compartecipazione e associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse al settore della pesca.

Tali programmi e azioni possono beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità.

*Articolo 4***Formazione marittima**

La Comunità rivolge particolare attenzione alle esigenze della Mauritania in materia di formazione marittima, in particolare sviluppando e potenziando le capacità umane nonché le infrastrutture e le attrezzature degli istituti di formazione marittima in Mauritania. A tal fine essa

fornisce alla parte mauritana un sostegno finanziario, in base a quanto dispone l'articolo 7.

Articolo 5

Possibilità di pesca

L'accluso protocollo precisa le possibilità di pesca accordate dalla Mauritania ai pescherecci della Comunità nella propria zona di pesca, nonché la contropartita finanziaria di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Condizioni generali di esercizio della pesca

1. L'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità è subordinato alla detenzione di una licenza rilasciata dalle autorità competenti della Mauritania su richiesta delle autorità competenti della Comunità. Il rilascio delle licenze comporta il pagamento, a carico degli armatori, di canoni e contributi alle spese per osservatori scientifici.

2. La Comunità mette a disposizione della Mauritania tutte le informazioni pertinenti sulle attività dei propri pescherecci autorizzati ad operare nella zona di pesca della Mauritania ed in particolare le informazioni riguardanti i quantitativi sbarcati secondo le modalità previste negli allegati.

3. Negli allegati sono stabilite le modalità di rilascio delle licenze e di pagamento dei canoni e dei contributi alle spese per osservatori scientifici, nonché le altre condizioni per l'esercizio dell'attività alieutica, da parte dei pescherecci della Comunità, nella zona di pesca della Mauritania.

4. Le parti contraenti provvedono alla corretta applicazione di tali modalità e condizioni mediante una cooperazione amministrativa adeguata tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7

Compensazione e contributi finanziari

La Comunità accorda alla Mauritania, come contropartita per le possibilità di pesca di cui all'articolo 5:

- una compensazione finanziaria
- e i contributi finanziari di cui agli articoli 2, 3 e 4.

La compensazione finanziaria e i contributi finanziari precedentemente indicati sono precisati nel protocollo accluso al presente accordo.

Articolo 8

Rispetto delle condizioni di esercizio della pesca

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i propri pescherecci ottemperino alle disposizioni del presente accordo nonché alla normativa della Mauritania, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2. Le autorità mauritane notificano con sufficiente anticipo alla delegazione qualsiasi nuova normativa concernente l'esercizio della pesca. I pescherecci della Comunità debbono conformarsi a tale normativa entro il termine di un mese.

3. Le misure di regolamentazione della pesca adottate dalla Mauritania non saranno discriminatorie per i pescherecci della Comunità rispetto ai pescherecci dei paesi terzi e non saranno tali da ostacolare il pieno esercizio dei diritti di pesca attribuiti alla Comunità a norma del presente accordo.

4. Le misure di fermo parziale della pesca o di riposo biologico riguardanti determinate specie saranno estese a tutte le flottiglie che praticano principalmente la pesca di tali specie.

5. Qualora, in funzione dell'evoluzione dello stato delle risorse, la Mauritania decida di adottare misure di conservazione diverse da quelle di cui al precedente paragrafo 4, tali da influire sulle attività dei pescherecci comunitari, vengono indette consultazioni tra le parti per adattare il protocollo e gli allegati del presente accordo.

Dette consultazioni hanno luogo allo scopo di verificare la fondatezza scientifica delle misure adottate e, se del caso, adattare il contributo finanziario della Comunità all'eventuale adeguamento delle possibilità di pesca previste dal protocollo.

Articolo 9

Cooperazione amministrativa

Le parti contraenti, desiderose di garantire l'efficacia delle misure di gestione e di preservazione delle risorse ittiche:

- sviluppano, ciascuna nella propria sfera di competenza, una cooperazione amministrativa al fine di accertarsi che i propri pescherecci ottemperino alle disposizioni del presente accordo ed alla normativa della Mauritania sulla pesca marittima;
- collaborano per prevenire e combattere la pesca abusiva, in particolare mediante lo scambio di informazioni ed una stretta collaborazione amministrativa.

Le modalità pratiche per l'attuazione della suddetta cooperazione amministrativa sono stabilite negli allegati.

Lo stato d'applicazione delle modalità pratiche di detta cooperazione amministrativa viene esaminato dalle due parti in sede di commissione mista di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Commissione mista

È istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo. La commissione mista ha, in particolare, il compito di:

- sorvegliare l'esecuzione, l'interpretazione e il corretto funzionamento dell'accordo, nonché la risoluzione delle controversie;
- fungere da necessario tramite nelle questioni d'interesse comune concernenti la pesca;
- valutare i risultati della cooperazione tra le Parti contraenti in materia di controllo, prevista negli allegati;
- sorvegliare gli sbarchi e i trasbordi delle catture, effettuati nei porti della Mauritania dai pescherecci comunitari;
- esaminare lo stato d'applicazione sia delle modalità di cooperazione in materia di lotta contro la pesca abusiva, sia delle modalità di cooperazione amministrativa per il rispetto della normativa della Mauritania e delle disposizioni del presente accordo.

La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Mauritania e nella Comunità, nonché in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 11

Risoluzione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

Articolo 12

Allegati e protocollo

Il protocollo con relative schede tecniche, nonché gli allegati con relative appendici costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Diritto del mare

Nessuna disposizione del presente accordo inficia o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna Parte contraente su qualunque questione attinente al diritto del mare.

Articolo 14

Campo d'applicazione

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Mauritania alle condizioni ivi indicate.

Articolo 15

Periodo di validità

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 1996.

2. A meno che una delle parti non vi ponga termine mediante notifica comunicata sei mesi prima della scadenza del quinquennio, l'accordo è prorogato ogni volta per altri cinque anni, salvo denuncia notificata almeno sei mesi prima della scadenza di ogni quinquennio.

3. In caso di denuncia del presente accordo, le parti contraenti avviano negoziati.

4. Prima della fine del periodo di validità del protocollo in vigore, le parti contraenti avviano negoziati al fine di concordare le modifiche o le aggiunte da apportare al protocollo stesso o agli allegati.

Articolo 16

Disposizione finale

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, testi facenti tutti ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e gli importi della compensazione finanziaria e dei contributi finanziari per il periodo 1° agosto 1996–31 luglio 2001

Articolo 1

A decorrere dal 1° agosto 1996, per un periodo di cinque anni, le possibilità di pesca mensili di cui all'articolo 5 dell'accordo sono indicate nelle schede tecniche allegate al presente protocollo.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata, per il periodo indicato all'articolo 1 del presente protocollo, a 266,8 milioni di ecu, da versare in cinque rate annue secondo la ripartizione seguente:

Primo anno:	55 160 000
Secondo anno:	54 360 000
Terzo anno:	53 560 000
Quarto anno:	52 160 000
Quinto anno:	51 560 000

2. L'utilizzazione della compensazione finanziaria globale è di esclusiva competenza della Mauritania.

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria è versata su un conto della Banca Centrale di Mauritania aperto presso un organismo finanziario designato dalla Mauritania.

2. Le rate annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo sono versate entro e non oltre il 1° agosto di ogni anno. Il pagamento della prima rata viene effettuato non oltre il 30 novembre 1996.

Articolo 4

Se lo stato delle risorse alieutiche lo permette, le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del presente protocollo possono essere maggiorate su richiesta della Comunità. In tal caso, la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del presente protocollo viene adattata di comune accordo.

Articolo 5

Sull'importo globale della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del presente protocollo, la Mauritania destina annualmente 600 000 ecu, sotto forma di contributo finanziario a norma dell'articolo 2 dell'accordo, al potenziamento dei controlli sanitari e della ricerca alieutica, nonché all'attuazione della politica di gestione delle risorse alieutiche mauritane.

Articolo 6

1. Sull'importo globale della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del presente protocollo, la Mauritania destina annualmente 250 000 ecu, sotto forma di contributo finanziario a norma dell'articolo 4 dell'accordo, ad azioni di formazione marittima finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione del potenziale umano nonché al potenziamento dell'infrastruttura e dell'attrezzatura dei centri di formazione marittima in Mauritania.

2. Sull'importo globale della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del presente protocollo, la Mauritania destina annualmente 200 000 ecu al ministero, a copertura delle spese per seminari, partecipazione a riunioni internazionali o tirocini.

Articolo 7

Qualora la Commissione ometta di versare le rate annue di cui all'articolo 2 del presente protocollo, la Mauritania si riserva il diritto di sospendere l'applicazione dell'accordo.

Articolo 8

Le parti contraenti promuovono la cooperazione nel campo della pesca, favorendo la conciliazione degli interessi delle imprese private di ambo le parti mediante la costituzione di imprese congiunte, di imprese in compartecipazione, di associazioni temporanee di imprese, e di altre forme di partenariato per lo sfruttamento delle risorse alieutiche nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca.

Articolo 9

Gli armatori comunitari sono proprietari della totalità delle catture autorizzate dei loro pescherecci e ne decidono liberamente la commercializzazione. Tuttavia, le parti contraenti fanno obbligo ai rispettivi operatori dediti alla commercializzazione dei prodotti della pesca di mantenere una concertazione permanente onde evitare ogni forma di concorrenza che possa destabilizzare il mercato.

Articolo 10

Gli armatori comunitari sono liberi di scegliere i rappresentanti delle loro navi, purché questi siano cittadini della Mauritania.

I nomi e gli indirizzi dei rappresentanti summenzionati devono essere obbligatoriamente comunicati al ministero.

Articolo 11

Il presente protocollo si applica a decorrere dal 1° agosto 1996.

*Scheda tecnica di pesca n. 1***CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DEI CROSTACEI, ECCETTO L'ARAGOSTA****1. Zona di pesca****1.1. A nord di 19° 21 N: 9 miglia, misurate dalla linea di posizione Capo Bianco — Capo Timiris.**

Per un periodo determinato annualmente con decreto del ministro della pesca, non è autorizzata la pesca nella zona delimitata dalla linea che congiunge i seguenti punti:

20° 46 N 17° 03 W

19° 50 N 17° 03 W

19° 21 N 16° 45 W

1.2. A sud di 19° 21 N: 6 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.**2. Attrezzo autorizzato: rete a strascico.**

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 50 mm.**4. Riposo biologico: due mesi: marzo e aprile.**

Le Parti contraenti possono convenire di modificare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 20 % di pesci e 15 % di cefalopodi.**6. Stazza autorizzata/Canoni**

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Stazza autorizzata (tsl)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Canoni in ecu/tsl/anno	290	304	320	335	352

7. Osservazioni: —

*Scheda tecnica di pesca n. 2***CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI DA TRAINO ⁽¹⁾ E PESCHERECCI ARMATI A PALANGARI ADIBITI ALLA PESCA DEL NASELLO****1. Zona di pesca****1.1. A nord di 19° 21 N: linea che congiunge i punti seguenti:**

20° 36 N	17° 36 W
20° 03 N	17° 36 W
19° 50 N	17° 12,8 W
19° 50 N	17° 03 W
19° 04 N	16° 34 W

1.2. A sud di 19° 21 N: 18 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

- 2. Attrezzo autorizzato:** — palangaro,
— rete a strascico per nasello.

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 60 mm per la rete a strascico.**4. Riposo biologico: due mesi: settembre e ottobre.**

Le parti contraenti possono decidere di comune accordo di modificare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 35 % di pesci, 0 % di cefalopodi e 0 % di crostacei.**6. Stazza autorizzata/Canoni**

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Stazza autorizzata (tsl)	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Canoni in ecu/tsl/anno	149	149	149	149	149

7. Osservazioni: ⁽¹⁾ Sono esclusi da questa categoria i pescherecci congelatori.

*Scheda tecnica di pesca n. 3***CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DELLE SPECIE DEMERSALI, ECCETTO IL NASELLO, CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE A STRASCICO****1. Zona di pesca:**

- 1.1. A nord di 19° 21 N: 3 miglia, misurate dalla linea di posizione Capo Bianco — Capo Timiris.
 1.2. A sud di 19° 21 N: 3 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

- 2. Attrezzo autorizzato** ⁽¹⁾: — palangaro,
 — rete da posta fissa,
 — lenza a mano.

Le caratteristiche tecniche delle reti utilizzabili, la lunghezza delle pezze, le distanze minime tra le pezze e rispetto alla costa saranno definite di comune accordo anteriormente al 31 dicembre 1996 dagli esperti tecnici designati dalle parti.

Qualora gli esperti tecnici non pervengano ad una definizione anteriormente al 31 dicembre 1996 è convocata una riunione della commissione mista per trovare una soluzione definitiva entro il 28 febbraio 1997.

- 3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate:** 120 mm per la rete da posta.

- 4. Riposo biologico:** due mesi: settembre e ottobre.

Le parti contraenti possono decidere di comune accordo di modificare il periodo di riposo biologico.

- 5. Catture accessorie:** 0 % di cefalopodi e 0 % di crostacei.

6. Stazza autorizzata/Canoni

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Stazza autorizzata (tsl)	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Canoni in ecu/tsl/anno < 100 tsl	140	147	154	162	170
Canoni in ecu/tsl/anno > 100 tsl	210	221	232	243	255

- 7. Osservazioni:** ⁽¹⁾ L'attrezzo utilizzato dev'essere notificato all'atto della domanda di licenza trimestrale.

*Scheda tecnica di pesca n. 4***CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI DA TRAINO ADIBITI ALLA PESCA DELLE SPECIE DEMERSALI, ECCETTO IL NASELLO****1. Zona di pesca****1.1. A nord di 19° 21 N: linea che congiunge i punti seguenti:**

20° 36 N	17° 36 W
20° 03 N	17° 36 W
19° 50 N	17° 12,8 W
19° 50 N	17° 03 W
19° 04 N	16° 34 W

1.2. A sud di 19° 21 N: 18 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.**2. Attrezzo autorizzato: rete a strascico.**

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 70 mm.**4. Riposo biologico: due mesi: settembre e ottobre.**

Le parti contraenti possono decidere di comune accordo di modificare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 10 %, di cui 5 % di gamberi e 5 % di cefalopodi al massimo.**6. Stazza autorizzata/Canoni:**

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Stazza autorizzata (tsl)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Canoni in ecu/tsl/anno	164	172	181	190	199

7. Osservazioni

7.1. 1 500 tsl di questa categoria sono riservate a 3 pescherecci congelatori che non possono più esercitare nella categoria «nasello», riservata ai pescherecci con produzione di ghiaccio.

7.2. La detenzione a bordo di naselli è tollerata, ma questa specie non può costituire la maggioranza delle catture detenute a bordo.

*Scheda tecnica di pesca n. 5***CATEGORIA DI PESCA: CEFALOPODI**

1. **Zona di pesca:** identica a quella prevista dalla normativa della Mauritania per le navi nazionali.
Per un periodo determinato annualmente con decreto del ministro della pesca, non è autorizzata la pesca nella zona delimitata dalla linea che congiunge i seguenti punti:
20° 46 N 17° 03 W
19° 50 N 17° 03 W
19° 21 N 16° 45 W
2. **Attrezzo autorizzato:** rete a strascico.
È vietato l'addoppio del sacco della rete.
È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.
3. **Dimensioni minime delle maglie autorizzate:** 70 mm.
4. **Riposo biologico:** due mesi: settembre e ottobre.
Le parti contraenti potranno decidere di comune accordo di adeguare il periodo di riposo biologico.
5. **Catture accessorie:** —
6. **Stazza autorizzata/Canoni**

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Stazza autorizzata (tsl) ⁽¹⁾	7 500	12 000	13 500	15 000	15 000
Numero di navi autorizzate a pescare	25	40	45	50	50
Canoni in ecu/tsl/anno	365	384	403	423	444

7. **Osservazioni:** ⁽¹⁾ La stazza autorizzata (tsl) può variare da un massimo del 3 % per il primo e il secondo anno ad un massimo del 2 % per gli ultimi tre anni.

*Scheda tecnica di pesca n. 6***CATEGORIA DI PESCA: ARAGOSTE****1. Zona di pesca**

- 1.1. A nord di 19° 21 N: 20 miglia, misurate dalla linea di posizione Capo Bianco — Capo Timiris.
 1.2. A sud di 19° 21 N: 15 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato: nassa.**3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate:** —**4. Riposo biologico:** due mesi: settembre e ottobre.

Le parti contraenti potranno decidere, di comune accordo, di adeguare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie: 0 %.**6. Stazza autorizzata/Canoni**

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Stazza autorizzata (tsl)	300	300	300	300	300
Canoni in ecu/tsl/anno	254	267	280	294	309

7. Osservazioni: —

*Scheda tecnica di pesca n. 7***CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI CONGELATORI ADIBITI ALLA PESCA DEL TONNO CON RETI A CIRCUZIONE****1. Zona di pesca**

- 1.1. A nord di 19° 21 N: 30 miglia, misurate dalla linea di posizione Capo Bianco — Capo Timiris.
 1.2. A sud di 19° 21 N: 30 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato: sciabica.**3. Dimensioni delle maglie autorizzate:** norme raccomandate dall'ICCAT.**4. Riposo biologico:** —**5. Catture accessorie:** 0 %.**6. Numero di navi/Canoni**

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Numero di navi autorizzate a pescare	40	40	40	40	40
Anticipo in ecu per nave	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

7. Osservazioni: —

*Scheda tecnica di pesca n. 8***CATEGORIA DI PESCA: NAVI TONNIERE ARMATE A CANNE E LENZE E A PALANGARI DI SUPERFICIE**

1. **Zona di pesca**
 - 1.1. A nord di 19° 21 N: 15 miglia, misurate dalla linea di posizione Capo Bianco — Capo Timiris.
 - 1.2. A sud di 19° 21 N: 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.
2. **Attrezzo autorizzato:** lenza e palangaro di superficie.
3. **Dimensioni minime delle maglie autorizzate:** —
4. **Riposo biologico:** —
5. **Catture accessorie:** 0 %.
6. **Numero di navi/Canoni**

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Numero di navi autorizzate a pescare	17	17	17	17	17
Anticipo in ecu per nave	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

7. **Osservazioni:** Pesca con esche vive.
 - 7.1. Zona di pesca autorizzata per la pesca con esche vive:
 - a nord di 19° 21 N: 3 miglia, misurate dalla linea di posizione Capo Bianco — Capo Timiris;
 - a sud di 19° 21 N: 3 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.
 - 7.2. Dimensioni minime delle maglie autorizzate per la pesca con esche vive: 8 mm.

Scheda tecnica di pesca n. 9

CATEGORIA DI PESCA: PESCHERECCI CONGELATORI CON RETE DA TRAINO PELAGICA

1. Zona di pesca

1.1. A nord di 19° 21 N: linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46,3 N	17° 03 W
20° 10,7 N	17° 24,2 W
19° 50 N	17° 12,8 W
19° 43 N	16° 58 W
19° 21 N	16° 45 W

1.2. A sud di 19° 21 N: 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato: rete da traino pelagica.

È vietato l'addoppio del sacco della rete.

È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime delle maglie autorizzate: 40 mm.

4. Riposo biologico: —

5. Catture accessorie: 3 % di pesci, 0 % di cefalopodi e 0 % di crostacei.

6. Numero di navi/Canoni

Periodi	Dall'1. 8. 1996 al 31. 7. 1997	Dall'1. 8. 1997 al 31. 7. 1998	Dall'1. 8. 1998 al 31. 7. 1999	Dall'1. 8. 1999 al 31. 7. 2000	Dall'1. 8. 2000 al 31. 7. 2001
Numero di navi autorizzate a pescare	22	22	22	22	22
Canone in ecu/GT/mese	2	2	2	2	2

7. Osservazioni:

Le navi appartengono a 3 categorie:

— Categoria 1: stazza lorda inferiore o pari a 3 000 GT; massimale: 12 500 t/anno/nave.

— Categoria 2: stazza lorda superiore a 3 000 GT ma inferiore o pari a 5 000 GT; massimale: 17 500 t/anno/nave.

— Categoria 3: stazza lorda superiore a 5 000 GT ma inferiore o pari a 8 000 GT; massimale: 22 500 t/anno/nave.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ALIEUTICA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

CAPITOLO I

Documentazione occorrente per la domanda di licenza

1. Quando un peschereccio chiede per la prima volta il rilascio di una licenza di pesca, la Commissione presenta al ministero un modulo di «domanda di licenza» compilato secondo il facsimile contenuto nell'appendice 1 del presente allegato. I dati riguardanti il nome del peschereccio, la stazza espressa in tonnellate di stazza lorda (tsl), il numero d'immatricolazione esterna, l'indicativo di chiamata radio, la potenza motrice, la lunghezza fuori tutto e il porto d'immatricolazione, devono essere conformi a quelli contenuti nello schedario dei pescherecci della Comunità.
2. Nel presentare la prima domanda di licenza, l'armatore deve accludervi:
 - una copia autenticata dallo Stato membro del certificato di stazza, indicante la stazza del peschereccio in tsl;
 - una fotografia a colori del peschereccio nel suo stato attuale, visto di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme, ed avere una dimensione minima di cm 15 × 10.
3. In caso di modifica della stazza di un peschereccio, l'armatore di quest'ultimo deve trasmettere una copia autenticata dallo Stato membro del nuovo certificato di stazza nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall'armatore alle autorità competenti, l'accordo delle autorità stesse e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate.

In caso di modifica della struttura o dell'aspetto esterno di un peschereccio, deve essere pure presentata una nuova fotografia.
4. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per i pescherecci per i quali siano stati trasmessi i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPITOLO II

Disposizioni concernenti la domanda, il rilascio e la validità delle licenze

1. *Diritto di pesca*
 - 1.1. Qualsiasi peschereccio che intenda esercitare un'attività di pesca nell'ambito del presente accordo deve avere diritto a pescare nella zona di pesca della Mauritania.
 - 1.2. Per avere questo diritto, l'armatore, il capitano e la nave stessa non devono essere interdetti dall'esercizio dell'attività di pesca in Mauritania e devono trovarsi in regola nei confronti dell'amministrazione mauritana, vale a dire devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.
2. *Domanda di licenza*
 - 2.1. Ogni tre mesi la Commissione presenta al ministero gli elenchi dei pescherecci che chiedono di esercitare l'attività alieutica entro i limiti indicati, per categoria di pesca nelle schede tecniche incluse nel protocollo; gli elenchi devono essere presentati almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità delle licenze richieste. Detti elenchi sono corredati delle prove di pagamento. Le domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati non sono prese in considerazione.
 - 2.2. In questi elenchi sono precisati distintamente, per categoria di pesca, la stazza, il numero di pescherecci e, per ciascun peschereccio, le principali caratteristiche tecniche, compresi gli attrezzi, nonché l'importo, per il periodo considerato, dei canoni e delle spese di osservazione scientifica e il numero di marittimi mauritani imbarcati.

Ogni modifica dei dati riguardanti un peschereccio, subentrata dopo la trasmissione del modulo di domanda di licenza o dopo l'ultima domanda di licenza del peschereccio stesso, deve essere indicata in un elenco supplementare. I dati provenienti dallo schedario dei pescherecci della Comunità possono essere modificati solo se lo schedario è aggiornato.

- 2.3. Alla domanda di licenza deve essere pure accluso, a decorrere dal 1° febbraio 1998, in un formato compatibile con i software utilizzati dal ministero, uno schedario contenente tutti i dati necessari per la compilazione delle licenze di pesca, comprese eventuali modifiche dei dati tecnici riguardanti i pescherecci.
- 2.4. Le domande di licenza sono ricevibili soltanto per i pescherecci aventi diritto, i quali abbiano adempiuto gli obblighi enunciati ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3.
- 2.5. Al fine di facilitare i controlli all'entrata e all'uscita, i pescherecci che dispongono di licenze di pesca nei paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza il paese, la (le) specie e la durata di validità delle loro licenze.

3. *Rilascio delle licenze*

- 3.1. Il ministero, dopo aver incassato i pagamenti corrispondenti, specificati nel capitolo IV del presente allegato, rilascia le licenze almeno dieci giorni prima dell'inizio della loro validità. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del ministero a Nouadhibou o a Nouakchott.
- 3.2. Le licenze vengono compilate in base ai dati contenuti nelle schede tecniche del protocollo. Esse devono inoltre indicare la durata di validità, le caratteristiche tecniche del peschereccio, il numero di marittimi mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti effettuati.
- 3.3. Le licenze vengono rilasciate solo per i pescherecci che abbiano espletato tutte le formalità amministrative all'uopo necessarie.
- 3.4. Le domande di licenza alle quali la Mauritania non abbia dato seguito sono notificate alla delegazione. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione del saldo delle eventuali ammende esigibili.

4. *Validità e utilizzazione delle licenze*

- 4.1. Una licenza è valida soltanto per il periodo coperto dal pagamento del canone, nonché per la zona di pesca, per i tipi di attrezzi e per la categoria di pesca indicati nella licenza stessa.
- 4.2. Ogni licenza è rilasciata a nome di un peschereccio determinato e non è trasmissibile; tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente constatato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta della Commissione, la licenza di un peschereccio viene sollecitamente sostituita da una licenza per un altro peschereccio della stessa categoria di pesca, a condizione che non risulti superata la stazza autorizzata per tale categoria.
- 4.3. La licenza che dev'essere sostituita viene rinviata al ministero, il quale rilascia la nuova licenza.
- 4.4. Gli adeguamenti degli importi pagati che si rivelassero necessari in caso di rinuncia prima del primo giorno di validità della licenza e in caso di trasferimento di quest'ultima, vengono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.
- 4.5. La licenza deve essere tenuta a bordo del peschereccio beneficiario e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate.

CAPITOLO III

Canoni

1. Per ciascun peschereccio, i canoni vengono calcolati in base ai tassi indicati nelle schede tecniche del protocollo.
2. Essi sono pagabili per periodi multipli del trimestre, ad eccezione dei periodi più brevi previsti dall'accordo o risultanti dalla sua applicazione, per i quali i canoni sono pagabili proporzionalmente all'effettiva validità della licenza.
3. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1° agosto, il 1° novembre, il 1° febbraio o il 1° maggio.

CAPITOLO IV

Modalità di pagamento

1. I pagamenti si effettuano in ecu secondo le modalità seguenti:

- a) per i canoni:
 - mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania, intestato al tesoro della Mauritania;
 - b) per le spese di osservazione scientifica:
 - mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania, intestato al ministero;
 - c) per le ammende:
 - mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania, intestato al tesoro della Mauritania.
2. Gli importi di cui al punto 1 si considerano effettivamente incassati se il tesoro o il ministero ne danno conferma, su notifica della Banca Centrale di Mauritania.

CAPITOLO V

Comunicazione dei dati relativi alle catture

1. La bordata di un peschereccio della Comunità si definisce come segue:
 - il periodo compreso tra l'entrata nella zona di pesca della Mauritania e l'uscita dalla stessa, oppure
 - il periodo che intercorre tra l'entrata nella zona di pesca della Mauritania e un trasbordo.
2. *Giornale di pesca*
 - 2.1. Fatta eccezione per le navi tonniere e le navi armate a palangari di superficie, i capitani delle imbarcazioni sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando debitamente il giornale di pesca il cui modello è riportato in appendice 2 al presente allegato. Detto documento dev'essere compilato in modo leggibile e firmato dal capitano della nave.
 - 2.2. Un giornale di pesca che presenti omissioni o informazioni non veritiere è considerato invalido.
 - 2.3. Alla fine di ogni bordata, il capitano trasmette direttamente alla sorveglianza l'originale del giornale di pesca. L'armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alla delegazione.
 - 2.4. In caso d'inadempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
3. *Dichiarazione di sbarco/trasbordo*
 - 3.1. I capitani dei pescherecci sono tenuti a compilare la dichiarazione di sbarco/trasbordo il cui modello è riportato in appendice 3 al presente allegato. Detto documento dev'essere compilato in modo leggibile, al momento dello sbarco o del trasbordo, e firmato dal capitano della nave.
 - 3.2. A sbarco ultimato, l'armatore trasmette, per posta, l'originale della dichiarazione di sbarco/trasbordo alla sorveglianza entro un termine massimo di 30 giorni.
 - 3.3. Alla fine di ogni trasbordo autorizzato, l'armatore trasmette immediatamente l'originale della dichiarazione di sbarco/trasbordo alla sorveglianza.
 - 3.4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
4. *Dichiarazioni di cattura trimestrali*
 - 4.1. Entro la fine di ogni trimestre, la Commissione notifica al ministero i quantitativi catturati nel trimestre precedente da tutti i pescherecci della Comunità.
 - 4.2. I dati notificati sono ripartiti per mese, per tipo di pesca, per pescherecci e per specie.
 - 4.3. Questo sistema verrà applicato entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.
5. *Attendibilità dei dati*

I dati contenuti nei documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono rispecchiare esattamente la realtà della pesca, in quanto costituiscono uno degli elementi su cui è fondata la sorveglianza dell'evoluzione delle risorse alieutiche.

CAPITOLO VI

Catture accessorie

1. Le percentuali di catture accessorie fissate nelle schede tecniche del protocollo sono determinate, in qualsiasi momento della bordata, in base al peso totale delle catture, in base alla normativa della Mauritania.
2. In caso di superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate, vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, eventualmente fino all'interdizione definitiva di qualsiasi attività di pesca ai trasgressori, applicabile sia al capitano che al peschereccio.
3. La detenzione di aragoste a bordo di pescherecci diversi da quelli adibiti alla pesca dell'aragosta con nasse è punita in base alla normativa della Mauritania.

CAPITOLO VII

Imbarco di marittimi mauritani

1. Ciascun peschereccio comunitario deve imbarcare a bordo, per tutta la durata effettiva della bordata, marittimi mauritani, compresi gli ufficiali, gli allievi ufficiali e l'osservatore scientifico, in numero almeno pari a:
 - 1.1. nei primi tre anni di applicazione dell'accordo:
 - 2 marittimi per i pescherecci di stazza inferiore a 200 tsl;
 - 3 marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 200 tsl e inferiore a 250 tsl;
 - 4 marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 250 tsl e inferiore a 300 tsl;
 - 5 marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 300 tsl;
 - 1.2. negli anni successivi:
 - 3 marittimi per i pescherecci di stazza inferiore a 200 tsl;
 - 4 marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 200 tsl e inferiore a 250 tsl;
 - 5 marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 250 tsl e inferiore a 300 tsl;
 - 6 marittimi per i pescherecci di stazza pari o superiore a 300 tsl.
 - 1.3. Gli armatori si adopereranno per imbarcare marittimi mauritani soprannumerari.
 - 1.4. Gli armatori scelgono liberamente i marinai, gli ufficiali e gli allievi ufficiali da imbarcare a bordo delle loro navi.
2. I contratti di lavoro dei marittimi sono conclusi in Mauritania tra questi ultimi, da un lato, e gli armatori o i loro rappresentanti, dall'altro. I contratti in questione includono il regime di sicurezza sociale applicabile agli interessati, il quale contempla, fra l'altro, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione infortuni e l'assicurazione malattia.
3. Le condizioni di retribuzione non possono essere inferiori a quelle di cui fruiscono gli equipaggi delle navi battenti bandiera della Mauritania. La retribuzione pattuita viene corrisposta secondo le disposizioni del contratto di lavoro.
4. L'armatore è tenuto a garantire ai marinai, agli ufficiali e agli allievi ufficiali mauritani le stesse condizioni d'imbarco riservate agli altri marittimi della stessa categoria.
5. I marittimi devono presentarsi al capitano del peschereccio il giorno precedente la data fissata per l'imbarco. Se uno dei marittimi assunti non si presenta all'ora stabilita per l'imbarco, il peschereccio è autorizzato a lasciare il porto mauritano, munito di un certificato di assenza del marittimo in questione rilasciato dalla sorveglianza.

L'armatore è tenuto a provvedere affinché, al più tardi nella bordata seguente, il suo peschereccio disponga del numero di marittimi prescritto dall'accordo.
6. Ogni sei mesi, il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno, gli armatori comunicano al ministero l'elenco dei marittimi mauritani imbarcati a bordo dei pescherecci comunitari indicando le imbarcazioni sulle quali hanno avuto luogo gli imbarchi.

Il rilascio della licenza resta eventualmente sospeso fino all'adempimento di tale obbligo.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 1 è punito in base alla normativa della Mauritania e può comportare la sospensione o il ritiro definitivo della licenza in caso di recidiva.

CAPITOLO VIII

Ispezioni tecniche

1. Una volta all'anno, come pure dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutti i pescherecci comunitari devono presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni vengono effettuate obbligatoriamente nelle 48 ore successive all'arrivo della nave in porto.

In deroga al comma precedente, le modalità di esecuzione delle ispezioni tecniche delle navi tonniere, delle navi armate a palangari di superficie e di quelle adibite alla pesca pelagica sono enunciate nei capitoli XIII e XIV del presente allegato.
2. Al termine dell'ispezione viene rilasciato al comandante del peschereccio un attestato, che deve essere detenuto permanentemente a bordo.
3. L'ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio mauritano.
4. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e sono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania. Esse non possono superare gli importi di norma pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
6. Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

CAPITOLO IX

Identificazione dei pescherecci

1. I marchi d'identificazione di ogni peschereccio della Comunità devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Tale normativa deve essere notificata al ministero prima dell'entrata in vigore del presente accordo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al ministero almeno 30 giorni prima della sua entrata in vigore.
2. Se un peschereccio cerca di occultare i marchi d'identificazione esterni, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

CAPITOLO X

Sospensione o ritiro delle licenze

Se le autorità mauritane decidono di sospendere o di ritirare definitivamente la licenza di un peschereccio della Comunità in forza del presente accordo e della normativa della Mauritania, il comandante del peschereccio deve cessare l'attività di pesca e rientrare nel porto di Nouadhibou. Al suo arrivo in questo porto, egli deve trasmettere l'originale della sua licenza alle autorità competenti. Non appena siano state espletate le formalità prescritte, il ministero ritira il provvedimento di sospensione, restituisce la licenza e ne informa la Commissione.

CAPITOLO XI

Altre infrazioni

1. Eccetto i casi espressamente previsti dal presente accordo, tutte le altre infrazioni sono passibili delle sanzioni comminate dalla normativa della Mauritania.
2. In caso di infrazioni gravi e gravissime in base alla normativa della Mauritania, il ministero si riserva il diritto di proibire provvisoriamente o definitivamente qualsiasi attività di pesca in Mauritania ai pescherecci, ai comandanti ed eventualmente agli armatori interessati.

CAPITOLO XII

Ammende

L'importo dell'ammenda inflitta ai pescherecci comunitari è fissato, secondo la procedura di cui al capitolo VIII, paragrafo 3 dell'allegato II, tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla normativa della Mauritania.

CAPITOLO XIII

Disposizioni applicabili alle navi adibite alla pesca delle specie altamente migratrici (tonniere e navi armate a palangari di superficie)

1. In deroga alle disposizioni dei capitoli I e II dell'allegato I, le licenze per le tonniere con reti a circuizione sono rilasciate per periodi di 12 mesi.

La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio e presentata su richiesta delle competenti autorità mauritane.

Tuttavia, dopo aver ricevuto la notifica del pagamento dell'anticipo trasmessa dalla Commissione alle autorità della Mauritania, queste ultime iscrivono il peschereccio in questione nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, il quale viene comunicato alle autorità di controllo della Mauritania. In attesa di ricevere l'originale della licenza, può esserne inviata copia per telefax, che sarà conservata temporaneamente a bordo dell'imbarcazione.

2. Prima di ricevere la licenza, il peschereccio si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. In deroga alle disposizioni del capitolo VIII del presente allegato, dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero che verrà determinato di comune accordo. Le spese d'ispezione sono a carico dell'armatore.
3. Il canone a carico dell'armatore ammonta a 20 ecu per tonnellata di pescato prelevata nella zona di pesca della Mauritania.
4. La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante trasferimento bancario su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania intestato al tesoro della Mauritania, di un importo forfettario corrispondente all'anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo.
5. Ogni peschereccio deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato in appendice 4 al presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo dev'essere compilato anche in mancanza di catture.

Nei periodi in cui il peschereccio si trovi fuori delle acque della Mauritania nel giornale di bordo si dovrà apporre la dicitura «Fuori ZEE Mauritania».

I giornali di bordo di cui al presente punto sono trasmessi alle autorità della Mauritania entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo del peschereccio in un porto.

Copia di questi documenti viene inviata agli istituti scientifici di cui al paragrafo 6, terzo capoverso.

6. La Mauritania procede al computo dei canoni dovuti per il decorso anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura di ciascun peschereccio comunitario, nonché di altre informazioni in suo possesso. Il suddetto computo viene comunicato anteriormente al 31 marzo alla Commissione, la quale lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

Se gli armatori contestano il computo presentato dalla Mauritania, essi possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo in cooperazione (ORSTOM) e l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO); in seguito essi si consultano con le autorità della Mauritania per stabilire il computo definitivo anteriormente al 15 maggio del corrente anno. Se a questa data gli armatori non hanno mosso rilievi, il computo emesso dalla Mauritania si considera definitivo. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il computo definitivo per la loro flotta.

Gli armatori versano ai servizi alicuitici della Mauritania, non oltre il 31 maggio dello stesso anno, ogni eventuale importo supplementare dovuto in più dell'anticipo.

Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all'importo dell'anticipo di cui al paragrafo 4, l'armatore non può recuperare la differenza.

7. In deroga alle disposizioni del capitolo I dell'allegato II, i pescherecci sono tenuti, nelle tre ore successive ad ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, di preferenza per telefax o altrimenti per radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

La sorveglianza comunica il numero di telefax e la frequenza radio.

Le autorità della Mauritania e gli armatori conservano copia dei messaggi telefax o delle registrazioni radio finché entrambe le parti abbiano approvato il computo definitivo dei canoni di cui al paragrafo 6.

8. In deroga alle disposizioni del capitolo VII del presente allegato, le tonniere con reti a circuizione imbarcano, possibilmente, almeno un marittimo mauritano per nave, mentre le tonniere armate a canne e lenze devono obbligatoriamente imbarcare tre marittimi mauritani per nave, compresi gli ufficiali, gli allievi ufficiali e l'osservatore scientifico, per tutta la durata effettiva della bordata.
9. In deroga alle disposizioni del capitolo V, punto 1 dell'allegato II, le tonniere con reti a circuizione possono imbarcare, su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori, un osservatore scientifico per nave per un periodo convenuto.

CAPITOLO XIV

Disposizioni applicabili ai pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica

1. In deroga alle disposizioni dei capitoli I e II del presente allegato, la domanda di licenza deve pervenire al ministero almeno 7 giorni prima dell'inizio delle operazioni di pesca, unitamente alla prova del pagamento e ai documenti giustificativi delle caratteristiche tecniche.

Il ministero rilascia la licenza di pesca dietro presentazione della ricevuta emessa dal tesoro della Mauritania.

Ciascun peschereccio deve recare a bordo la propria licenza di pesca. Se, per motivi pratici, la licenza originale non ha potuto essere inoltrata al peschereccio, sarà ammessa la detenzione a bordo di una copia o di una riproduzione telefax.

In via del tutto eccezionale, il ministero può concedere autorizzazioni provvisorie, di brevissima durata, alle navi che abbiano espletato il pagamento della licenza e ne diano prova al ministero, nel caso in cui detto pagamento non sia stato ancora accreditato al tesoro della Mauritania.

La licenza viene rilasciata per un periodo minimo di un mese. La durata di validità di una licenza dev'essere sempre un multiplo della metà di un mese.

In caso di forza maggiore, l'armatore, dopo aver sospeso la licenza della nave in questione, può utilizzare il rimanente periodo di validità della stessa come buono per una nuova licenza attribuita ad una nave di sostituzione.

2. In deroga alle disposizioni del capitolo VIII del presente allegato, l'ispezione preventiva della nave ha luogo in Europa. L'armatore si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno per due persone designate dal ministero a svolgere tale ispezione.

3. Il canone, che comprende di tutti gli oneri fiscali nazionali e locali, e il massimale di cattura per tipo d'imbarcazione sono indicati nelle schede tecniche del protocollo.

L'armatore è tenuto a versare al tesoro della Mauritania 18 ecu per ogni tonnellata di pescato eccedente il massimale corrispondente al tipo d'imbarcazione di cui trattasi. Il computo delle catture viene determinato di comune accordo nel mese successivo alla fine di ogni anno.

I canoni e gli eventuali supplementi sono versati al tesoro della Mauritania su uno dei conti all'estero della Banca Centrale di Mauritania.

4. Qualora il prezzo mondiale fob, rilevato a Nouadhibou, del suro della Mauritania risulti inferiore a 300 USD o superiore a 500 USD netti alla tonnellata, le parti avviano negoziati per adattare il canone.

5. In deroga alle disposizioni del capitolo I dell'allegato II, ad ogni entrata e uscita dalla zona di pesca della Mauritania, i pescherecci comunicano alla sorveglianza la data, l'ora e la posizione, con un anticipo di 12 ore per le entrate e di 24 ore per le uscite.
 6. In deroga alle disposizioni del capitolo VII del presente allegato, i marittimi mauritani imbarcati sui pescherecci comunitari devono essere almeno:
 - 4, tra cui un osservatore scientifico, a bordo delle navi il cui equipaggio totale è inferiore o pari a 30 persone;
 - 5, tra cui un osservatore scientifico, a bordo delle navi il cui equipaggio totale è superiore a 30 persone.
 7. I pescherecci non sono tenuti ad entrare in un porto della Mauritania. Nondimeno, gli armatori provvedono, a loro spese, all'imbarco e allo sbarco dei marittimi e degli osservatori scientifici mauritani.
 8. I pescherecci non sono tenuti a sbarcare i prodotti della pesca, né a trasbordare i beni di consumo nelle acque territoriali o nei porti della Mauritania, né a riscuotere diritti di pesca all'esportazione.
 9. In caso di contravvenzione constatata nel corso di un controllo, il comandante è tenuto a firmare il verbale e, in deroga alle disposizioni del capitolo VIII, paragrafo 2 dell'allegato II, la nave può continuare le operazioni di pesca. L'armatore si mette immediatamente in contatto con il ministero per cercare una via di conciliazione. Se la questione non viene risolta entro 72 ore, l'armatore dovrà costituire una cauzione bancaria a copertura dell'eventuale ammenda.
-

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA MAURITANIA — COMUNITÀ EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I. RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
.....
4. Telefono: Telefax: Telex:
5. Nome del comandante: Nazionalità:

II. PESCHERECCIO E SUA IDENTIFICAZIONE

1. Nome del peschereccio:
2. Battente bandiera:
3. Numero d'immatricolazione esterno:
4. Porto d'immatricolazione:
5. Anno e luogo di costruzione:
6. Indicativo di chiamata radio: Frequenza di chiamata radio:
7. Scafo costruito in: Acciaio Legno Poliestere Altro materiale

III. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PESCHERECCIO E SUO ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
 2. Stazza (espressa in tsl):
 3. Potenza del motore principale in CV: Marca: Tipo:
 4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
 5. Attrezzi di pesca:
 6. Equipaggio totale a bordo:
 7. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento
 8. Capacità di congelamento in 24 ore (in tonnellate):
 9. Capacità delle stive: Numero di stive:
- Fatto a, addì

Firma del richiedente

.....

Appendice 2

REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

DIARIO DI PESCA

RUBRICA N. 1

Nome della nave (1) Partenza da (4) Data (6) Anno Ora
 Indicativo radio (2)
 Nome del capitano (3) Ritorno a (5) Data (6)
 Attrezzo (7) Codice attrezzo (8) Maglia (9) Dimensione attrezzo (10)
 Firma del capitano (11)

RUBRICA N. 2		RUBRICA N. 3 (Cancellare la lista «A» o «B» non utilizzata)											RUBRICA N. 4										
Data (12)	Settore statistico (13)	N. di operazioni di pesca (14)	Durata della pesca (ore) (15)	Stima dei quantitativi pescati per specie (kg) (16) (o commenti sulle interruzioni di pesca)											Peso totale delle catture (kg) (17)	Peso totale pesce congelato (kg) (18)	Peso totale farina di pesce di pesce (kg) (19)						
				Suri	Sardine	Alacce	Acciughe	Sgombri	Pesci sciabola	Tonni	Naselli	Pagri rosa	Calamari	Seppie	Polpi	Gamberetti	Aragoste	Altri pesci					
				A																			
				B																			

ALLEGATO II

COOPERAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DELLE NAVI
COMUNITARIE NELLA ZONA DI PESCA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

CAPITOLO I

Entrate ed uscite dalla zona di pesca della Mauritania

1. Ad eccezione dei pescherecci per tonni, dei pescherecci con palangari derivanti e dei pescherecci congelatori da traino per la pesca pelagica, i pescherecci comunitari che operano nell'ambito del presente accordo sono obbligati ad entrare e ad uscire dalla zona di pesca della Mauritania per uno dei due punti di passaggio seguenti, in presenza della sorveglianza:
 - punto di passaggio nord, definito dalle coordinate: 20°40 N - 17°04 W
 - punto di passaggio sud, definito dalle coordinate: 16°20 N - 16°40 W
2. Gli armatori comunicano alla sorveglianza le entrate e le uscite dei loro pescherecci dalla zona di pesca della Mauritania via telex, telecopia o per posta ai numeri (telex e fax) e all'indirizzo che figurano all'appendice 1 del presente allegato.

Eventuali modifiche dei numeri di telefono e degli indirizzi sono comunicati alla delegazione con 15 giorni di anticipo.
3. Le comunicazioni di cui al precedente punto 2 sono effettuate nel seguente modo:
 - a) *le entrate*

Le entrate debbono essere comunicate almeno 24 ore in anticipo, assieme alle seguenti informazioni:

 - la posizione della nave al momento della comunicazione;
 - il punto di passaggio all'entrata;
 - il giorno, la data e l'ora di passaggio in tale punto;
 - per le navi che hanno precedentemente indicato di essere in possesso di una licenza di pesca per un'altra zona di pesca della sottoregione, le catture di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione. In tal caso, la sorveglianza dovrà avere accesso al giornale di pesca relativo a quest'altra zona e la durata del controllo potrà essere superiore a quanto previsto al punto 5 del presente capitolo;
 - b) *le uscite*

Le uscite debbono essere comunicate almeno 48 ore in anticipo per il punto di passaggio nord e almeno 72 ore in anticipo per il punto di passaggio sud, assieme alle seguenti informazioni:

 - la posizione della nave al momento della comunicazione;
 - il punto di passaggio all'uscita;
 - il giorno, la data e l'ora di passaggio in questo punto;
 - le catture, ripartite per specie, presenti a bordo al momento della comunicazione.
4. Prima di ogni entrata o di ogni uscita le navi si sintonizzano sulla frequenza della sorveglianza almeno 6 ore prima dell'ora prevista nella comunicazione.
5. Le operazioni di controllo non dovrebbero normalmente durare più di un'ora per le entrate e più di tre ore per le uscite.
6. In caso di ritardo o di assenza della sorveglianza le navi possono, una volta trascorso il periodo di cui al punto 5, proseguire la loro rotta.

In caso di ritardo o di assenza dei pescherecci la sorveglianza può, trascorso il periodo di cui al punto 5, considerare come non avvenuta la comunicazione di entrata o di uscita.
7. In caso di forte affluenza in entrata o in uscita, le operazioni di controllo vengono accelerate.
8. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti 1-6 comporta le seguenti sanzioni:

- a) la prima volta:
 - la nave viene fatta cambiare di rotta,
 - il carico viene sbarcato e confiscato dal tesoro,
 - la nave deve pagare un'ammenda pari al minimo della forcella prevista dalla normativa mauritana;
- b) la seconda volta:
 - la nave viene fatta cambiare di rotta,
 - il carico è sbarcato e viene confiscato dal tesoro,
 - la nave deve pagare un'ammenda conforme alla normativa mauritana,
 - la licenza viene annullata per il restante periodo di validità;
- c) la terza volta:
 - la nave viene fatta cambiare di rotta,
 - il carico viene sbarcato e confiscato dal tesoro,
 - la licenza è ritirata definitivamente,
 - al comandante e al peschereccio viene interdetta qualsiasi attività in Mauritania.

CAPITOLO II

Passaggio inoffensivo

Quando esercitano il loro diritto di passaggio inoffensivo e di navigazione nella zona di pesca della Mauritania, in base alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle legislazioni nazionali e internazionali in materia, i pescherecci comunitari debbono tenere debitamente sistemati a bordo tutti i loro attrezzi di pesca, in modo tale che essi non siano immediatamente utilizzabili.

CAPITOLO III

Trasbordi

1. I trasbordi delle catture dei pescherecci comunitari avvengono nella rada dei porti mauritani.
2. I pescherecci comunitari che desiderano effettuare un trasbordo delle catture sono soggetti alla procedura prevista ai successivi punti 3 e 4.
3. Gli armatori di tali pescherecci notificano alla sorveglianza, almeno con 24 ore di anticipo e utilizzando i mezzi di comunicazione previsti al punto 2 del capitolo I del presente allegato, le seguenti informazioni:
 - il nome dei pescherecci che effettuano il trasbordo;
 - il nome del cargo vettore;
 - per specie, il peso da trasbordare;
 - il giorno, la data e l'ora del trasbordo.
4. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca della Mauritania. Le navi debbono pertanto consegnare alla sorveglianza gli originali dei giornali di pesca e notificare la propria intenzione di continuare le attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca della Mauritania.
5. Le operazioni di trasbordo delle catture non previste ai precedenti punti 1-4 sono vietate nella zona di pesca della Mauritania. Chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.

CAPITOLO IV

Ispezione e controllo

1. I comandanti delle navi della Comunità consentono e agevolano l'imbarco e il lavoro dei funzionari mauritani incaricati di ispezionare e di controllare le attività di pesca.

La presenza a bordo di questi funzionari non deve oltrepassare i tempi necessari per l'espletamento del loro compito.

2. La Comunità s'impegna a mantenere il programma specifico di controllo nei porti comunitari. Rapporti sintetici sui controlli effettuati vengono trasmessi periodicamente al ministero.

CAPITOLO V

Osservatori scientifici mauritani a bordo delle navi della Comunità

È istituito un sistema di osservazione a bordo delle navi della Comunità.

1. I pescherecci comunitari in possesso di una licenza nella zona di pesca della Mauritania, esclusi i pescherecci con reti a circuizione per tonni, imbarcano a bordo un osservatore scientifico mauritano. Non può essere comunque imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta e per singola nave.

Il ministero comunica alla Commissione, con frequenza trimestrale e prima del rilascio delle licenze, l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore scientifico.

2. L'osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita del ministero l'imbarco può essere però ripartito su varie bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determina nave. La richiesta viene formulata dal ministero al momento della comunicazione del nome dell'osservatore scientifico designato per salire a bordo della nave in questione.

Anche qualora la bordata si concluda prima del previsto, l'osservatore scientifico può nuovamente imbarcarsi sulla nave per una nuova bordata.

3. Il ministero trasmette alla Commissione i nomi degli osservatori scientifici designati, corredati dei documenti richiesti, perlomeno sette giorni feriali prima della data prevista per il loro imbarco.
4. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici compresi gli stipendi, gli emolumenti e le indennità sono a carico del ministero. In caso di imbarco o di sbarco dell'osservatore scientifico in un porto straniero, le spese di viaggio e le indennità giornaliere sono a carico dell'armatore, sino al momento dell'arrivo dell'osservatore a bordo della nave o in un porto mauritano.
5. I comandanti delle navi designate per accogliere a bordo un osservatore scientifico adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare l'imbarco e lo sbarco dell'osservatore scientifico.

Le condizioni di soggiorno a bordo dell'osservatore scientifico sono identiche a quelle degli ufficiali del peschereccio.

L'osservatore deve poter disporre di tutti gli strumenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per l'esercizio delle sue funzioni, i documenti che riguardano direttamente le attività di pesca della nave, ossia i giornali di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave, nella misura necessaria per poter svolgere i propri compiti di osservazione.

6. L'imbarco o lo sbarco dell'osservatore scientifico avviene in generale nei porti mauritani all'inizio della prima bordata successiva alla comunicazione dell'elenco delle navi designate.

Entro un termine di 30 giorni a decorrere da tale comunicazione gli armatori comunicano al ministero, utilizzando i mezzi di comunicazione di cui al capitolo I del presente allegato, le date e i porti previsti per l'imbarco dell'osservatore scientifico.

7. L'osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data proposta per l'imbarco. Qualora non si presenti alla data e all'ora previste per l'imbarco, la nave ha il diritto di lasciare il porto mauritano munita di un attestato di assenza dell'osservatore scientifico rilasciato dalla sorveglianza.
8. Gli armatori contribuiscono alle spese per gli osservatori scientifici con un importo di 3 ecu/tsl/trimestre per ogni peschereccio. Questo importo viene versato al momento del pagamento dei canoni e in aggiunta a questi.

9. Il mancato rispetto, da parte dell'armatore, degli obblighi suddetti relativi all'osservatore scientifico comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino a quando l'armatore avrà rispettato i suoi obblighi.
10. L'osservatore scientifico deve essere in possesso di:
 - un'adeguata qualifica professionale,
 - un'adeguata esperienza in materia di pesca,
 - una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente accordo e della normativa mauritana in vigore.
11. L'osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi della Comunità che operano nella zona di pesca della Mauritania.

Egli redige un rapporto in materia. I suoi compiti sono in particolare i seguenti:

 - osservare le attività di pesca delle navi,
 - verificare la posizione delle navi impegnate nelle operazioni di pesca,
 - procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito dei programmi scientifici,
 - fare l'inventario degli attrezzi da pesca e delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate,
 - verificare i dati ripresi nel giornale di pesca.
12. I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente accordo.
13. L'osservatore scientifico:
 - adotta tutte le disposizioni necessarie affinché il suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
 - utilizza gli strumenti e le procedure di misura riconosciute per misurare le dimensioni di maglia delle reti utilizzate nell'ambito dell'accordo,
 - rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave.
14. Alla fine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l'osservatore scientifico redige un rapporto utilizzando il modello che figura nell'appendice 2 del presente accordo e lo firma in presenza del comandante che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni ritenute opportune apponendo poi la sua firma. Una copia del rapporto viene consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.
15. Le autorità che ricevono i rapporti degli osservatori scientifici sono tenute a verificarne quanto prima il contenuto e le conclusioni.

Qualora constatino che sono state commesse alcune infrazioni le autorità competenti adottano, in base alle legislazioni nazionali, le misure adeguate compreso l'avvio di azioni amministrative contro le persone fisiche o giuridiche responsabili. Le azioni promosse devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione oppure produrre effetti proporzionati alla gravità dell'infrazione, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

Se il porto di sbarco è situato in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, il primo informa lo Stato membro di bandiera delle misure adottate.

CAPITOLO VI

Sistema di reciproca osservazione dei controlli a terra

Le parti contraenti hanno deciso di creare un sistema di reciproca osservazione dei controlli a terra volto a migliorare l'efficacia dei controlli.

1. *Obiettivi*

Assistere ai controlli e alle ispezioni effettuate dai servizi nazionali di controllo per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo.

2. *Statuto degli osservatori*

Le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano il loro osservatore e ne notificano il nome all'altra parte contraente.

L'osservatore deve possedere:

- una qualifica professionale adeguata,
- un'esperienza adeguata in materia di pesca,
- una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente accordo.

Le ispezioni alle quali l'osservatore assiste vengono effettuate dai servizi nazionali di controllo ed egli non può, di propria iniziativa, esercitare i poteri d'ispezione conferiti ai funzionari nazionali.

Nell'accompagnare i funzionari nazionali l'osservatore ha accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell'ispezione.

3. *Compiti degli osservatori*

L'osservatore accompagna i servizi nazionali di controllo durante le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri di asta pubblica, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e negli altri locali che servono per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce prima che venga venduto sul territorio di prima commercializzazione.

L'osservatore redige e trasmette, ogni quattro mesi, un rapporto alle autorità competenti sui controlli ai quali ha assistito. Queste autorità fanno pervenire una copia del rapporto all'altra parte contraente.

4. *Attuazione*

L'autorità di controllo di una parte contraente comunica per iscritto all'altra parte contraente, caso per caso e con un preavviso di dieci giorni, le missioni d'ispezione che ha deciso di effettuare nel proprio porto.

L'altra parte contraente comunica, con un preavviso di cinque giorni, la propria intenzione di inviare un osservatore.

La durata della missione dell'osservatore non dovrebbe superare i quindici giorni.

5. *Riservatezza*

L'osservatore rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e eventuali altri impianti, nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti ai quali ha accesso.

L'osservatore comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.

6. *Ubicazione*

Il presente programma si applica ai porti comunitari di sbarco e ai porti mauritani.

7. *Finanziamento*

Ciascuna parte contraente si accolla tutte le spese per il proprio osservatore, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.

CAPITOLO VII

Sistema di localizzazione continua via satellite

In attesa che la Mauritania introduca un sistema per sorvegliare, via satellite, tutti i pescherecci dello stesso tipo che operano nella sua zona di pesca, le parti contraenti hanno deciso di istituire un progetto pilota per la localizzazione continua via satellite delle navi comunitarie.

1. *Obiettivi*

La localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari nella zona di pesca della Mauritania consente di gestire direttamente le disposizioni relative allo sforzo di pesca e alle restrizioni geografiche. Essa permette inoltre di effettuare ispezioni ad hoc in mare e un controllo a posteriori delle zone dichiarate nel giornale di pesca.

2. *Attuazione*

Le parti contraenti convengono di creare un gruppo di lavoro incaricato di definire le modalità d'applicazione, di attuazione e di finanziamento di questo progetto, che deve entrare in vigore il 1° agosto 1997.

CAPITOLO VIII

Procedura in caso di fermo

1. *Trasmissione dell'informazione*

Il ministero informa entro un termine massimo di 48 ore la delegazione di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario effettuato nella zona di pesca della Mauritania e trasmette una relazione succinta sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

2. *Verbale di fermo*

Il comandante della nave, dopo che l'autorità mauritana addetta alla sorveglianza avrà proceduto ad un verbale di accertamento, deve firmare il verbale suddetto.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

Il capitano deve condurre il suo peschereccio nel porto di Nouadhibou. In caso di infrazione lieve la sorveglianza può autorizzare la nave a continuare la sua attività di pesca.

3. *Risoluzione del fermo*

- 3.1. In base al presente accordo e alla normativa mauritana, le infrazioni possono esser definite mediante transazione oppure in via giudiziaria.
- 3.2. In caso di transazione l'importo dell'ammenda applicata è determinato all'interno di una forcella che comprende un minimo o un massimo previsti dalla normativa mauritana.
- 3.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante transazione e venga quindi portata dinanzi all'organo giudiziario competente, una cauzione bancaria in ecu pari al controvalore del massimo della forcella previsto dalla legislazione mauritana è depositata dall'armatore presso una banca designata dal ministero.
- 3.4. Detta cauzione non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa viene svincolata dal ministero non appena la controversia si concluda senza condanna. Anche in caso di condanna con un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, il restante saldo viene sbloccato dal ministero.
- 3.5. Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
 - ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione; oppure
 - una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 3.3 è stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

CAPITOLO IX

Rigetti in mare

Le parti contraenti esaminano i problemi dei rigetti in mare da parte dei pescherecci e studiano le modalità e le possibilità per valorizzare tali rigetti.

CAPITOLO X

Lotta alla pesca illegale

Per prevenire e combattere le attività di pesca illegali nella zona di pesca della Mauritania che nuocciono alla politica di gestione delle risorse ittiche, le parti contraenti hanno stabilito di effettuare regolarmente scambi d'informazioni su queste attività.

Oltre alle misure che le parti contraenti applicano in base alle rispettive normative, esse si consultano su eventuali iniziative supplementari da adottare separatamente o congiuntamente. A tal fine esse rafforzano la cooperazione, in particolare nel campo della lotta alle attività di pesca illegali.

*Appendice 1***ACCORDO DI PESCA MAURITANIA — COMUNITÀ EUROPEA
AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA**

1. Indirizzo: Casella postale 260
Nouadhibou
Mauritania
2. Telefono: (22 22) 45 626
3. Telefax: (22 22) 45 701
4. Telex:
5. Frequenza radio:

I servizi specialmente preposti alla sorveglianza dell'accordo verranno comunicati dalla Mauritania entro il 15 luglio 1996.

Appendice 2

ACCORDO DI PESCA MAURITANIA — COMUNITÀ EUROPEA
RAPPORTO DELL'OSSERVATORE SCIENTIFICO

Nome dell'osservatore:

Nave: Nazionalità:

Numero e porto di immatricolazione:

Identificazione: Stazza (tsl): Potenza (CV):

Licenza: n.: Tipo:

Nome del comandante: Nazionalità:

Imbarco dell'osservatore: data:, porto:

Sbarco dell'osservatore: data:, porto:

Tecnica di pesca autorizzata:

Attrezzi utilizzati:

Dimensioni di maglia e/o dimensioni degli attrezzi:

Zone di pesca frequentate:

Distanza dalla costa:

Numero di marittimi mauritani imbarcati:

Dichiarazione di entrata / / e di uscita / / dalla zona di pesca

Stima dell'osservatore

Produzione globale (kg):, dichiarata sul g.p./g.b.:

Catture accessorie: specie, tasso stimato: %

Rigetti: specie:, quantità (kg):

Specie a bordo						
Quantità (kg)						
Specie a bordo						
Quantità (kg)						

Constatazioni dell'osservatore:		
Natura della constatazione	Data	Posizione

Considerazioni dell'osservatore (generali):

.....

.....

.....

Fatto a, il

Firma dell'osservatore

.....

Osservazioni del comandante:

.....

.....

Ricevuta copia del rapporto il Firma del comandante:

.....

Rapporto trasmesso a

Qualifica: